



LEGGE DI BILANCIO 2023

Analisi e commento Cisl

LEGGE 29 dicembre 2022 n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	4
QUADRO MACROECONOMICO	
- Risultati differenziali. Norme in materia di entrate e di spesa	5
LAVORO	
- Incentivi per l'occupazione	6
- Lavoro agile per lavoratori fragili	7
- Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione – proroga ammortizzatori sociali	7
- Lavoro occasionale	7
- Lavoro occasionale in agricoltura	8
PREVIDENZA	
- Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti	9
- Pensione anticipata flessibile	9
- Incentivi al trattamento in servizio dei lavoratori	10
- APE sociale	11
- Opzione donna	11
- Revisione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni	12
- Investimenti Casse di previdenza e INPGI	13
- Disposizioni in materia di cassa di previdenza Ministero della Difesa	14
FISCO	
- Modifiche al regime forfetario	15
- Flat tax incrementale	15
- Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore recettivo e della ristorazione	15
- Riduzione imposizione premi di produttività lavoratori dipendenti	16
- Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax	16
- Iva prodotti infanzia e igiene femminile	16
- Riduzione Iva pellet	17
- Misure per acquisto abitazione under 36	17
- Proroga esenzione Irpef redditi domenicali e agrari	17
- Esenzione Imu immobili occupati	17
- Contributo di solidarietà straordinario a carico delle aziende energetiche (c.d. "tassa sugli extraprofiti")	17
- Accisa tabacchi	18
- Presidio preventivo partite Iva	18
- Vendita beni su piattaforma digitale	18
- Misure a sostegno del contribuente	18
- Definizione agevolata avvisi bonari	18
- Irregolarità formali	18
- Adesione e definizione agevolata atti di accertamento	19
- Adesione e definizione agevolata atti di accertamento (consegnati entro marzo '23)	19
- Definizione agevolata delle controversie tributarie	19
- Conciliazione agevolata delle controversie tributarie	19

-	Regolarizzazione omesso pagamento rate accertamento con adesione	19
-	Stralcio debiti fino a mille euro	19
-	Definizione agevolata carichi affidati 1.1.2000 – 30.6.2022 (rottamazione quater)	19
-	Mezzi di pagamento	19
POLITICHE INDUSTRIALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE		
-	Beni transizione 4.0	19
-	Contratti di sviluppo	20
-	Credito d'imposta ricerca e sviluppo	20
-	Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica	21
-	Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica	21
-	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale	21
-	Credito d'imposta per l'acquisto di beni da materiali riciclati	21
-	Fondo per il Made in Italy	22
-	Aliquota IVA per uso industriale del gas metano	22
-	Assegnazione agevolata dei beni ai soci	22
-	PMI e nuova Sabatini	22
-	Fondo crescita sostenibile imprese cooperative	23
-	Fondo per la sovranità alimentare e Fondo per l'innovazione in agricoltura	23
POLITICHE ENERGETICHE, SUOLO, AMIANTO		
-	Intervento per l'efficientamento energetico	24
-	Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023	24
-	Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il primo trimestre 2023	24
-	Estensione riduzione IVA al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento per il primo trimestre 2023	24
-	Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas	24
-	Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR	24
-	Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale	24
-	Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali	24
-	Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia	25
-	Riduzione dei consumi di energia elettrica	25
-	Estensione credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca	25
-	Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto	25
-	Istituzione Fondo sulla biodiversità agricola	26
-	Misure a favore del settore dell'autotrasporto	26
-	Fondo per il turismo sostenibile	26
-	Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica	26
-	Finanziamenti interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE	26
-	Fondo per il contrasto al consumo di suolo	27
-	Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA	27
-	Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO2	27
-	Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale	27
INFRASTRUTTURE		
-	Bonus mobili	28
-	Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche	28
-	Concessioni autostradali	28
-	Disposizioni in materia di revisione prezzi	28
-	Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e di programmazione delle infrastrutture secondo requisiti di rendimento	29
-	Fondo sicurezza lavoro portuale	29
-	Collegamento intermodale Roma-Latina	29
-	Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa	29
-	Fondo ciclovie urbane intermodali	30
-	Metropolitana Milano M4 – Rete trasporto Napoli – Riversamento somme Roma	30
-	Collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente	30
-	Misure per l'insularità	30
-	Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina	30

-	Finanziamenti assi vari	31
-	Strade Statali sismi 2009 e 2016	31
-	Strada Statale 4 – Salaria	31
-	Corridoio Reno-Alpi	31
-	Peschiera	32
-	Contributo straordinario alla Regione Calabria per opere pubbliche	32
-	Rafforzamento Autorità Trasporti	32
-	Presidi e strutture ospedaliere pubbliche del basso Lazio	32
-	Disposizioni in materia di edilizia scolastica	32
-	Riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli Studi di Trieste	32
-	Contributo all'Istituto universitario di Studi superiori di Pavia	33
-	Misure per l'attuazione degli interventi strutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato	33
-	Istituzione del Fondo per il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati	33
-	Sisma Molise e Sicilia 2018	33
-	Sisma Ischia 2017	33
-	Sisma Italia Centrale 2016	33
-	Proroga esenzioni Zona Franca Urbana sisma Centro Italia	34
-	Sisma Emilia 2012	34
-	Sisma Abruzzo 2009	34
-	Proroga misure straordinarie per i territori colpiti dai sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016	34
-	Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo	35
-	Rifinanziamento di fondi per l'edilizia giudiziaria	35
-	Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – CPR	35
-	Proroga Superbonus 110 per cento	35
MEZZOGIORNO E FONDI PER LA COESIONE TERRITORIALE		
-	Proroga del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno	36
-	Credito d'imposta Zes	36
-	Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	36
-	Credito d'imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni del Mezzogiorno	37
PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI REGIONI ED ENTI LOCALI		
-	Incremento del fondo di solidarietà comunale	37
-	Bilancio di previsione	37
-	Risorse per la progettazione e l'assistenza tecnica e specialistica in favore dei comuni	38
-	Fondo per l'assistenza tecnica specialistica per i piccoli comuni	38
-	Misure in favore dei comuni	38
-	Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid	38
-	Disposizioni in materia di TASI	38
-	Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR	39
-	Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare gli anticipi di liquidità	39
-	Fondo risanamento comuni in deficit	39
-	Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione	40
-	Contrasto agli svantaggi dell'insularità	41
-	Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni	42
-	Disposizioni in materia di segretari comunali	42
PUBBLICO IMPIEGO		
-	Potenziamento dell'Amministrazione Finanziaria	43
-	Emolumento accessorio una tantum	43
-	Armonizzazione indennità amministrazione per il personale Anpal e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro	43
-	Indennità personale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	43
-	Potenziamento strutture MASAF	44
-	Assunzioni MIMIT	44
-	Assunzioni Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	44
-	Misure per la funzionalità degli Uffici del Ministero dell'Interno	44
-	Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero	44
-	Misure per la funzionalità del MAECI	44
-	Attuazione interventi connessi alla Presidenza italiana del G7	44
-	Rafforzamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato	45

- Assunzioni uffici giudiziari	45
- Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato	45
- Potenziamento Corte dei Conti	45
SANITA'	
- Incremento indennità di pronto soccorso	45
- Stabilizzazione del personale sanitario e socio-sanitario del SSN	45
- Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano Nazionale di contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022/2025	46
- Programma nazionale di screening per diabete e celiachia	46
- Finanziamento della rete CAR-T e degli IRCCS della "Rete Cardiovascolare" del Ministero della Salute	46
- Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie	46
- Adeguamento livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci	46
- Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della Salute	47
- Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale (c.d. "bonus psicologo")	47
- Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma	47
- Payback farmaceutico	47
- Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi	47
- Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari	47
- Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale	47
- Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socioassistenziali	47
ISTRUZIONE E RICERCA	
- Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche	48
- Attività di orientamento	48
- Razionalizzazione rete scolastica	48
- Contrattazioni integrative regionali	48
- Valorizzazione del personale scolastico	48
- "Bonus cultura"	49
FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI	
- RdC: riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa	49
- Assegno unico e universale per i figli a carico	50
- Fondo per le periferie inclusive	51
- Detrazione eliminazione barriere architettoniche	51
- Borse di studio per studenti universitari con disabilità	51
- Misure a sostegno degli studenti con disabilità nelle istituzioni AFAM	51
- Congedo parentale facoltativo	52
- Alfabetizzazione mediatica e digitale	52
- Misure a sostegno della maternità delle atlete non professioniste	52
- Fondo per attività del Consiglio Nazionale Giovani (CNG)	52
- Potenziamento Fondo pari opportunità per attuazione piano contro la violenza sulle donne e rifinanziamento Fondo per le misure anti-tratta	52

PRESENTAZIONE

La Legge di Bilancio 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022 con la dicitura "Legge 29 dicembre 2022 n. 197" Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Complessivamente la manovra vale circa 35 miliardi di euro, di cui il 60 per cento (21 miliardi circa) destinato a fronteggiare l'emergenza energetica attraverso la proroga e l'ampliamento degli aiuti a famiglie e imprese fino al 31 marzo 2023.

Pur mantenendo invariati i saldi, l'impianto complessivo presenta alcuni significativi miglioramenti rispetto al testo iniziale. Miglioramenti che rispondono a nostre precise richieste e proposte avanzate tanto in occasione del confronto dello scorso 7 dicembre con il premier, Giorgia Meloni, quanto negli incontri che abbiamo tenuto, nel corso delle settimane successive, con i gruppi parlamentari e i partiti di maggioranza e di opposizione.

Nel merito, pur in un contesto di oggettiva scarsità di risorse, riteniamo importante evidenziare:

- *l'incremento dall'80 all'85% dell'indicizzazione delle pensioni per gli assegni da 4 a 5 volte il trattamento minimo. Operazione che garantisce un adeguamento di circa 150 euro al mese per le pensioni tra i 2.000 e i 2.500 euro lordi;*

- l'innalzamento da 20 a 25mila euro (1.933 euro lordi al mese) della soglia di reddito che beneficerà del taglio del cuneo fiscale al 3%. Intervento che, da solo, costa 613 milioni, 450 al netto degli effetti fiscali;
- l'aumento da 6.000 a 8.000 euro dell'esonero contributivo per le assunzioni e le stabilizzazioni di giovani under 36, donne svantaggiate e percettori del reddito di cittadinanza (al netto degli effetti fiscali 41,7 milioni nel 2023, 79,7 milioni nel 2024 e 57,1 milioni nel 2025);
- il potenziamento dell'assegno unico universale, con un incremento dello stanziamento pari a 345,20 milioni nel 2023 e a 457,90 milioni nel 2024;
- la ridefinizione dei criteri per il congedo parentale con ulteriori 30 giorni indennizzati all'80%, che finalmente si rivolge sia alle mamme che ai papà. Il costo inizialmente quantificato in 117 milioni nel 2023 (178 nel 2024) per le sole mamme aumenta di 19 milioni nel 2023 (33 nel 2024) per l'estensione ai papà;
- la riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti che passa dal 10 al 5 per cento sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa;
- l'aumento delle pensioni minime;
- il pacchetto di misure per il Sud che vale in tutto 1,6 miliardi, cifra finanziata attingendo dal Fondo Sviluppo e Coesione per crediti d'imposta, fiscalità di sviluppo e ZES;
- la cancellazione della norma che eliminava le multe per gli esercenti che rifiutavano di utilizzare il Pos sotto i 60 euro, con l'impegno a individuare soluzioni alternative per sostenere i costi delle commissioni bancarie.

Interventi che si aggiungono alle misure di emergenza contenute già nella prima stesura e che facevano parte delle nostre rivendicazioni: dal pacchetto famiglia all'innalzamento della soglia Isee a 15mila euro per gli sconti in bolletta; dal fondo per abbassare i prezzi sugli acquisti dei beni essenziali alla detassazione degli accordi di produttività; dall'incremento del prelievo sugli extraprofiti fino al superamento dello scalone Fornero per il 2023.

Con la stessa forza e coerenza, continuiamo a segnalare le criticità di alcune misure, a partire da opzione donna, voucher e flat-tax che, così come formulate, restano sbilanciate e inique. Ombre che dovranno essere affrontate e risolte con altri provvedimenti e in sede di negoziato con il Governo ai tavoli conquistati.

QUADRO MACROECONOMICO

Comma 1 - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa

L'art.1 della Legge di Bilancio che fissa, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, non è cambiato nel corso della discussione parlamentare. Questi risultati differenziali sono fissati in base all'obiettivo di indebitamento netto programmatico fissato nella NadeF approvata dal Parlamento e fissata in misura pari al -4,5% del PIL nel 2023, -3,7% nel 2024 e -3,0% nel 2025, obiettivi confermati dal successivo Documento programmatico di bilancio 2023.

Questo era il vincolo macroeconomico cui era sottoposta la manovra di bilancio per rispettare il percorso di rientro dal debito pubblico concordato con l'Unione europea.

Il quadro macroeconomico su cui si fonda la Legge di Bilancio è stato approvato dall'Ufficio parlamentare di Bilancio. Rispetto al quadro tendenziale, il risultato del Pil del 2022 dovrebbe risultare più alto di quello indicato nella NadeF, mentre la crescita programmatica del 2023, +0,6%, appare abbastanza ottimistica e comunque la più elevata tra tutte le previsioni fatte dai vari previsori italiani o internazionali. Va comunque detto che le previsioni sono soggette ad ampia aleatorietà dipendendo oggi in misura notevole da variabili geopolitiche.

L'inflazione, che ha effetti sia sui redditi delle famiglie sia sul valore del Pil nominale e quindi sul rapporto debito/Pil, pare aver raggiunto il picco massimo e viene data da tutti i previsori in sensibile diminuzione. Per il 2022 dovrebbe attestarsi in media annua poco al di sopra dell'8%, nel 2023 l'Istat lo fissa al 5,4%. Anche in questo caso per il 2023 vale, per la previsione, l'osservazione precedente.

L'indebitamento tendenziale pari al -3,4% consentiva una manovra pari a circa 21 mld per restare entro il limite dell'indebitamento del -4,5% fissato dalla NadeF. Il Governo ha deciso di utilizzare tutte queste risorse per prorogare per il primo trimestre del 2023 le misure di sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia in scadenza con la fine dell'anno 2022.

Per le altre misure si dovevano quindi trovare nuove coperture finanziarie per non aggravare l'indebitamento programmatico e il debito pubblico.

Il Governo ha scelto una via prudentiale, arrivando ad una manovra che, al netto degli effetti fiscali e delle rimodulazioni di spesa, vale complessivamente 35 miliardi: 21 coperti da indebitamento e 14 coperti da nuove entrate e tagli alle spese.

Commi 294–300 - Incentivi per l'occupazione

Incentivo per l'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza

Viene introdotto, per il solo 2023, un nuovo incentivo per l'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza: ai datori di lavoro privati che, nel corso del 2023, assumono percettori di reddito di cittadinanza con contratto a tempo indeterminato, o trasformano contratti a tempo determinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, con esclusione dei contratti di lavoro domestico. Il beneficio è alternativo all'esonero vigente a regime (beneficio contributivo nel limite dell'importo mensile del RdC per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità).

Incentivo per l'assunzione di giovani

Viene prorogata alle assunzioni effettuate nel corso del 2023 la norma che innalza da 29 a 36 anni il requisito per il quale i datori di lavoro possono fruire del beneficio contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni. Viene inoltre prorogata a tutto il 2023 la norma che innalza lo sgravio contributivo dal 50% al 100%. Viene infine aumentato da 6.000 a 8.000 euro l'importo massimo dell'incentivo stesso. Per il resto, il funzionamento dell'incentivo è quello già noto: la durata resta fissata a 36 mesi, che diventano 48 per assunzioni nel Mezzogiorno, così come resta ferma la condizione che i giovani non debbano mai essere stati occupati a tempo indeterminato neppure con altro datore, e che i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Incentivo per l'assunzione di donne

Viene prorogata alle assunzioni effettuate nel corso del 2023 la norma che innalza dal 50% al 100% il beneficio contributivo per l'assunzione di donne prive di un impiego da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree annualmente individuate con decreto interministeriale, e delle donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Ricordiamo che la durata dello sgravio è pari a 18 mesi sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per le trasformazioni a tempo indeterminato.

Giovani imprenditori agricoli

L'esonero contributivo al 100% dei contributi pensionistici previsto per 24 mesi per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni viene riconosciuto in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, fermo restando l'ordinaria aliquota di computo per il calcolo della pensione.

Commento

Il potenziamento degli incentivi alle assunzioni stabili rappresenta la risposta ad una forte richiesta della Cisl, in una fase che si preannuncia di difficoltà economiche, benché continuiamo a ritenere priva di senso la condizione che i giovani non debbano mai avere avuto in precedenza contratti a tempo indeterminato. È importante inoltre ricordare che, come sollecitato dalla Cisl, queste forme di incentivo alle assunzioni che intervengono sul versante contributivo non devono mai pregiudicare il calcolo della futura pensione. In particolare, per quanto riguarda le donne, dovrebbero anche essere incentivati gli accordi aziendali che favoriscono la conciliazione vita lavoro e una migliore distribuzione delle responsabilità familiari.

Non è stata, invece, prorogata la norma, che da diversi anni viene inserita in legge di bilancio, che potenzia l'incentivo per l'apprendistato duale per la qualifica (apprendistato di primo livello), chiederemo pertanto che venga inserita nel decreto Milleproroghe.

Comma 306 - Lavoro agile per lavoratori fragili

Viene prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11. In questi casi il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro, senza decurtazione della

retribuzione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Commento

Positiva la proroga per i lavoratori fragili, visto il perdurare del rischio di contagio da covid. Non viene invece prorogato il diritto a svolgere la prestazione in lavoro agile per l'altra categoria per la quale fino ad ora era stata previsto, vale a dire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, per i quali questa possibilità risulta quindi scaduta il 31.12.2022.

Commi 324 - 329 - Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione - proroga ammortizzatori sociali

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 che vanno a rifinanziare per il 2023:

- per 70 milioni di euro, la proroga della Cigs nelle aree di crisi complessa
- per 30 milioni di euro, l'indennità per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, in caso di sospensione dal lavoro derivante sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio che di arresto temporaneo non obbligatorio
- per 10 milioni di euro, le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center
- per 19 milioni di euro, la proroga della Cigs in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva
- per 50 milioni di euro, la Cigs per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi.

Commento

Sono stati prorogati e rifinanziati tutti gli ammortizzatori soggetti a scadenza annua, compresa la Cigs per cessazione di attività, come da noi chiesto. Si registra tuttavia una poco coerente riduzione del finanziamento complessivo di risorse rispetto alla legge di bilancio dello scorso anno, che aveva incrementato il Fondo con 321,4 milioni per il 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Comma 342 - Lavoro occasionale

L'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che aveva sostituito il voucher cartaceo con il contratto di prestazione occasionale gestito tramite piattaforma Inps e soprattutto ridimensionato in maniera significativa le possibilità di utilizzo dello strumento, viene modificato in tre direzioni:

- Viene alzato da 5.000 a 10.000 euro l'importo massimo di utilizzo per ciascun datore di lavoro, fermi restando il tetto di 5.000 euro per ciascun prestatore e il tetto di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
- La soglia dimensionale che consente l'utilizzo del lavoro occasionale sale da 5 a 10 dipendenti a tempo indeterminato, fermi restando i tetti di importo visti sopra. Viene di conseguenza eliminata la norma specifica che per il turismo fissava tale soglia a 8 lavoratori, pertanto con la nuova normativa nel settore turistico l'utilizzo del lavoro occasionale è consentito, come per gli altri settori, ai datori di lavoro che occupino fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato.
- Il lavoro occasionale viene del tutto vietato in agricoltura, di conseguenza dalla normativa viene eliminato ogni riferimento al settore, per il quale viene introdotto un nuovo e peculiare sistema di lavoro occasionale, regolamentato in uno specifico comma della legge di bilancio (si veda di seguito).

Viene inoltre inserito un comma a precisare che il lavoro occasionale, con le stesse limitazioni di tutti gli altri settori, può essere utilizzato da discoteche, sale da ballo, night-club e simili, precisazione tuttavia non necessaria in quanto tali settori non sono esclusi in nessuna parte della attuale stesura del provvedimento.

Commento

La Cisl ha sempre riconosciuto che il contratto di prestazione occasionale può rappresentare, entro ben definiti limiti, una forma per retribuire lavori saltuari nonché uno strumento per regolamentare e far emergere tali impieghi dal nero. Tuttavia avevamo espresso al Governo la nostra contrarietà rispetto alle iniziali intenzioni di allargarne eccessivamente l'utilizzo, in quanto le possibilità di assumere a tempo determinato e in somministrazione, anche per le attività stagionali, sono molteplici, soprattutto dopo che l'art. 41 bis del decreto-legge n. 73/2021 (decreto "Sostegni bis") ha finalmente restituito alla contrattazione collettiva, anche aziendale, la possibilità di introdurre causali aggiuntive a quelle di legge, superando le rigidità del decreto dignità. Contratti a termine e in somministrazione garantiscono alle lavoratrici e ai lavoratori diritti e

tutele in caso di malattia, maternità, disoccupazione e pensione e hanno consentito alla contrattazione collettiva di adottare adeguate soluzioni per coniugare flessibilità e tutele, soprattutto in settori a maggiore stagionalità.

Anche a seguito delle nostre pressioni il testo iniziale è stato emendato durante l'iter parlamentare. Il testo definitivo, pur contenendo un ampliamento delle possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale, non rappresenta un allargamento particolarmente significativo e soprattutto mantiene intatto l'impianto della norma del 2017, con le limitazioni previste, il vincolo della comunicazione e l'obbligo di gestire il rapporto di lavoro tramite piattaforma Inps.

Comma 343 - Lavoro occasionale in agricoltura

Per il biennio 2023-2024 viene introdotto in via sperimentale un contratto di lavoro specifico per il lavoro occasionale in agricoltura con modalità semplificate. Si tratta di un contratto di lavoro dipendente a tutti gli effetti, che prevede un massimo di 45 giornate da distribuire in un periodo massimo di un anno, precluso ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Può essere utilizzato solo da disoccupati, percettori di Naspi o DisColl o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi; detenuti o internati ammessi al lavoro, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. A eccezione dei pensionati, questi soggetti non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, condizione su cui il datore di lavoro è tenuto ad acquisire dal lavoratore un'autocertificazione.

I datori beneficiano di alcune semplificazioni: possono fare una unica comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, un unico versamento di contributi al termine del rapporto ed una unica iscrizione al Libro unico del lavoro. L'informativa al lavoratore circa le condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1 Dlgs. 26 maggio 1997, n. 152 e succ. modifiche) si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione.

Il lavoratore percepisce il proprio compenso direttamente dal datore di lavoro, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le ordinarie modalità previste per la generalità dei datori di lavoro (bonifico; strumenti di pagamento elettronico; contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente; assegno).

Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

In caso di superamento del limite di durata, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli indicati, si applicano sanzioni pecuniarie.

Commento

E' stata scongiurata, anche grazie alle pressioni della Cisl e della Fai, la liberalizzazione del voucher in agricoltura contenuta nel testo iniziale. Nel testo definitivo, come si è visto, il contratto per prestazione occasionale previsto per gli altri settori viene vietato e sostituito con un contratto specifico per questo settore ad utilizzo temporale limitato, riservato solo a categorie residuali di lavoratori, con tutte le caratteristiche del lavoro dipendente, compreso il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale e la garanzia delle tutele previdenziali e di welfare, fatte salve alcune semplificazioni di tipo gestionale per i datori di lavoro. Restano perplessità sulla operatività di questo nuovo strumento, che chiediamo siano chiarite con un confronto tecnico con le parti sociali del settore, utile anche per migliorare ulteriormente la norma e monitorarne l'uso.

PREVIDENZA

A seguito del maxi emendamento presentato dal Governo, il testo definitivo della legge di bilancio per il 2023 presenta solo alcune limitate novità in materia di previdenza rispetto al disegno di legge originario.

Commi 281-282 - Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti

L'esonero contributivo a vantaggio del lavoratore quando la retribuzione non supera 2.692 euro oltre alla tredicesima, già introdotto dal Governo Draghi nella misura dello 0,8%, viene elevato per il solo 2023 al 2%. Se la retribuzione imponibile per tredici mensilità non eccede l'imposto di 1.923 euro oltre la tredicesima, l'esonero è incrementato dell'1%. L'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, considerata la straordinarietà della misura, non viene modificata.

Commento

Con il maxi emendamento il precedente limite retributivo di 1.500 euro (20.000 euro l'anno) per l'incremento dell'1% dell'esonero contributivo, è aumentato a 1.923 euro (25.000 euro annui). Si tratta di una innovazione che risponde alla richiesta della Cisl di ridurre il costo del lavoro a carico del lavoratore. È tuttavia necessario che tali agevolazioni da un lato siano estese anche a retribuzioni più elevate, e dall'altro che in prospettiva trovino compensazioni di tipo strutturale per consentire di ripristinare l'originario gettito contributivo al fine di scongiurare il rischio di indebolire l'equilibrio del sistema pensionistico.

Commi 283-284 e comma 285 - Pensione anticipata flessibile

Per l'anno 2023, in via sperimentale, si prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata flessibile con i seguenti requisiti minimi: 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Possono usufruire di questa prestazione gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive (ex Inpdap, ex Ipost) e sostitutive della stessa oltre agli iscritti alla Gestione separata. Non possono utilizzarla il personale militare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale della Guardia di Finanza.

I requisiti maturati entro il 31/12/2023 consentono di accedere alla pensione anche successivamente.

L'importo del trattamento pensionistico è sottoposto ad un tetto, infatti si prevede che la prestazione sia erogata in misura non superiore a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.818,70 euro lordi mensili) fino al momento in cui si raggiungono i requisiti per la pensione previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del dl 201/2011 (vale a dire l'età della pensione di vecchiaia, pari a 67 anni fino a dicembre 2024 e collegata alla variazione dell'aspettativa di vita).

La pensione non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni collegati alla variazione dell'aspettativa di vita) con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

E' possibile cumulare, ai sensi della legge n. 228/2012, la contribuzione collocata in due o più gestioni previdenziali. Questo cumulo non è possibile se si è già titolari di pensione a carico di una delle gestioni e non riguarda le casse professionali.

Il pagamento della prestazione è differito nel tempo (c.d. finestre) secondo la seguente scansione:

- Per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) che maturano il requisito entro il 31/12/2022, la decorrenza della pensione è il 1 aprile 2023. Se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2023 la decorrenza è differita di 3 mesi.
- Per i lavoratori del settore pubblico che maturano il requisito entro il 31/12/2022, la decorrenza è 1/8/2023, se maturano i requisiti entro il 31/12/2023 la decorrenza è differita di 6 mesi e in ogni caso non prima del 1 agosto 2023. Viene richiesto, comunque, un preavviso di 6 mesi. Non si applica la norma relativa al collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei limiti ordinamentali (art. 2 comma 5 dl 101/2013 converti nella legge 125/2013).
- Per il personale della scuola e AFAM si applicano le disposizioni dell'art. 59 comma 9 legge n. 449/1997 sul raggiungimento virtuale dei requisiti anagrafici entro la fine dell'anno. Questi lavoratori possono presentare, come di prassi, la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetto dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

La pensione anticipata flessibile non può essere utilizzata per l'isopensione o le prestazioni dei fondi di solidarietà.

Sono fatte salve norme più favorevoli per l'accesso alla pensione.

Anche per i dipendenti pubblici che accedono a questa forma di pensione è possibile richiedere l'anticipo del pagamento del Tfs/Tfr tramite il sistema bancario ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge n. 4/2019.

Il comma 285 abroga le norme della legge 234/2021 (art. 1 commi 89-90) che prevedevano un Fondo diretto a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che avessero raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Tale abrogazione produce, secondo la Relazione tecnica, una minore spesa di 200 milioni sia per il 2023 sia per il 2024.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri della misura e i potenziali destinatari.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)
		pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2023	41,1	451,6	160,0	120,0	571,6
2024	29,2	1.219,3	-49,8	-37,3	1.182,0
2025	4,0	476,7	-95,5	-71,6	405,1
2026	0,0	-52,1	-14,8	-11,1	-63,2

Commento

La pensione anticipata flessibile è una risposta ancora parziale alle richieste della Cisl per l'introduzione di meccanismi di flessibilità nel sistema previdenziale. Riduce tuttavia per un anno i requisiti per accedere alla pensione – aspetto importante - mitigando così lo scalone che si sarebbe materializzato, altrimenti, al primo di gennaio. Per le donne è praticamente ininfluenza perché, oltre al noto problema della minore presenza di anzianità contributiva per molte lavoratrici, che rende difficile raggiungere i requisiti, questa pensione consente di anticipare la pensione solo di 10 mesi rispetto alla ordinaria pensione anticipata di 41 anni e 10 mesi di contributi, vantaggio che è ancora inferiore, soprattutto nel pubblico impiego, se si considera il differimento del pagamento della prestazione per effetto della “finestra”. A nostro avviso la norma prevede requisiti troppo rigidi. Infatti, oltre a confermare l'incumulabilità con il reddito da lavoro dalla decorrenza della prestazione fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, salvo il lavoro occasionale entro 5.000 euro, come accaduto anche per quota 100 e quota 102, è stabilito un tetto massimo all'importo della pensione sempre fino all'età della vecchiaia.

Tutti questi vincoli fanno prevedere che riguarderà una platea molto limitata di lavoratori.

La Cisl chiede da tempo una maggiore flessibilità per accedere alla pensione sia prevedendo un trattamento con 41 anni di contributi non vincolati all'età, sia la possibilità di andare in pensione a partire dall'età di 62 anni con requisiti contributivi inferiori e quindi si auspica che, nel tavolo di confronto calendarizzato per il corrente mese di gennaio grazie alla pressione della Cisl, sia possibile discutere di una riforma complessiva e più equa del sistema previdenziale.

Commi 286-287 - Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

Chi ha maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (62 anni di età e 41 anni di contributi) può rinunciare all'accredito dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti dei lavoratori dipendenti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, venendo così meno l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi relativi alla quota del lavoratore (9,19%) dalla data teorica di pensionamento con la pensione anticipata flessibile e successiva all'esercizio di tale facoltà di rinuncia. Con la stessa decorrenza, la somma dei contributi non versati è corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore.

Un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Mef, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, dovrà determinare le modalità di attuazione della norma.

I valori finanziari riportati nella Relazione tecnica fanno riferimento ad una potenziale platea di 6.500 soggetti richiedenti l'incentivo.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2023	-13,8	3,4	-10,4				-10,4
2024	-24,7	2,9	-21,8				-21,8
2025	-8,5	-2,7	-11,2	1,2	-0,4	0,8	-10,4
2026	0	0,2	0,2	2,4	-0,8	1,6	1,8

Commento

Si tratta della riproposizione aggiornata del cosiddetto “bonus Maroni” previsto per un triennio dalla legge 243/2004.

Nell'attuale formulazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che, avendo raggiunto il requisito per la pensione anticipata flessibile nel corso del 2023, decidono di non usufruirne e per questa ragione possono esercitare la facoltà di rinunciare alla contribuzione pensionistica ottenendo quindi in busta paga la parte di contributi relativa all'aliquota a loro carico (vale a dire 9,19% della retribuzione imponibile), di conseguenza il datore di lavoro dovrà, invece, continuare a versare all'INPS i contributi lvs a proprio carico (23,81%).

La rinuncia alla contribuzione non è prevista per gli iscritti alla gestione separata in riferimento al committente.

Tale facoltà, in ogni caso, è circoscritta alla pensione anticipata flessibile e non si applica ad altre forme di anticipo pensionistico.

L'articolo non menziona l'esenzione dalle imposte e quindi le somme attribuite saranno sottoposte alla tassazione ordinaria Irpef e alle imposte addizionali regionali e comunali.

Solo dopo il decreto ministeriale attuativo sarà effettivamente possibile procedere alle valutazioni di convenienza immediata e successiva di questo incentivo alla permanenza al lavoro dal momento che l'articolo non precisa il modo con cui dovrà essere calcolata la futura pensione né come il trattamento sarà rivalutato.

Per la Cisl, se sono condivisibili meccanismi di incentivo alla permanenza al lavoro, gli stessi non dovrebbero mai penalizzare l'importo della futura pensione.

Commi da 288 291 - APE sociale

L'Ape sociale è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

Le risorse stanziare sono incrementate di 64 milioni nel 2023, 220 milioni nel 2024, 235 milioni nel 2025, 175 milioni nel 2026, 100 milioni nel 2027 e 8 milioni nel 2028.

Commento

E' molto positivo che l'Ape sia stato ulteriormente prorogato, tuttavia ad avviso della Cisl la misura dovrebbe essere resa strutturale.

Comma 292 - Opzione donna

La pensione con “opzione donna” viene prorogata di un anno ma con significative modifiche e limitazioni. Infatti, possono accedere al pensionamento, optando per il calcolo interamente contributivo della pensione le donne che entro il 31/12/2022 abbiano maturato almeno 35 anni di contributivi e 60 anni di età a condizione che si trovino nelle seguenti condizioni soggettive:

- assistano da almeno 6 mesi al momento della richiesta il coniuge o un parente di primo grado convivente in situazione di handicap grave;
- assistano da almeno 6 mesi al momento della richiesta un parente o affine di secondo grado con handicap grave convivente se i genitori o il coniuge dello stesso abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle commissioni per l'invalidità civile superiore o uguale al 74%.

In presenza di figli, il requisito di 60 anni è ridotto per ogni figlio di un anno nel limite di 2 anni, quindi nel massimo il requisito scende a 58 anni sia per le lavoratrici dipendenti che per le autonome.

Il requisito ridotto a 58 anni si applica, a prescindere dal numero di figli, anche nei confronti delle lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (art. 1 comma 852 legge 296/2006).

Per il comparto Scuola e AFAM sono confermate le disposizioni sulla maturazione virtuale dei requisiti anagrafici (art. 59 c. 9 legge 449/1997) in presenza di domanda presentata entro il 28 febbraio 2023.

Inoltre, l'articolo non modifica il regime delle finestre che differiscono il pagamento della prestazione di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Nella seguente tabella le simulazioni riportate nella Relazione tecnica sul numero di pensioni e connessi oneri per la finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
2023	2,9	20,8	0	0	20,8
2024	4,5	57,9	0	0	57,9
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	95,4
2026	4,3	77,2	27	22,4	99,6
2027	2,6	60,4	18	14,9	75,3
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	38,1
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	12,4

Commento

Il testo approvato in via definitiva non ha modificato l'impianto della norma originariamente proposto, nonostante le sollecitazioni espresse al Governo e gli emendamenti migliorativi presentati anche dalla Cisl. Si conferma quindi la valutazione negativa di questa formulazione dei requisiti per l'accesso alla pensione "opzione donna" e le condizionalità previste. Tra l'altro, l'introduzione dei requisiti legati alla cura, ripropone il tema, tutto culturale, delle responsabilità familiari che restano in capo alle donne. Piuttosto che concentrarsi sulla distinzione tra madri e non madri, essendo una misura nata per le donne in generale, occorrerebbe invece puntare su una "copertura contributiva" che determini per loro un'uscita dal lavoro più dignitosa.

Secondo le valutazioni ufficiali sono state fino ad oggi circa 180.000 le donne che hanno usufruito di questo canale di uscita dal momento dell'istituzione avvenuta con la legge 243/2004 e che, come è noto, determina una significativa riduzione dell'assegno pensionistico.

Da tempo la Cisl chiede che le donne siano maggiormente tutelate dal punto di vista previdenziale con l'abbassamento dei requisiti pensionistici per tutte le prestazioni (vale a dire pensione di vecchiaia e anticipata) in relazione al numero di figli, in considerazione del particolare aggravio che le donne hanno subito nel corso delle riforme pensionistiche degli ultimi decenni e della mancata introduzione di meccanismi compensativi. Questo articolo, invece non va nella direzione auspicata penalizzando ulteriormente le lavoratrici.

Commi 309-310 - Revisione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni

Per il periodo 2023-2024 viene rivisto il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, da un lato riducendo rispetto al 2022 le percentuali per i trattamenti superiori a 4 volte il trattamento minimo, dall'altro tornando al meccanismo previsto fino al 2021 che applicava la percentuale di rivalutazione sull'intero importo e che nel 2022 era stato superato dal più favorevole sistema progressivo a scaglioni.

Di conseguenza, la rivalutazione delle pensioni nel prossimo biennio sarà la seguente:

- rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici entro 4 volte il trattamento minimo, cioè entro 2.101,52 € mensili lordi;
- rivalutazione all'85% dei trattamenti pensionistici oltre 4 volte ed entro 5 volte il trattamento minimo, cioè tra 2.101,53 € mensili e 2.626,90 € mensili lordi;
- rivalutazione al 53% dei trattamenti pensionistici oltre 5 volte ed entro 6 volte il trattamento minimo, cioè tra 2.626,91 e 3.152,28 € mensili lordi;
- rivalutazione del 47% dei trattamenti pensionistici oltre 6 volte ed entro 8 volte il trattamento minimo, cioè tra 3.152,29 e 4.203,04 euro mensili;
- rivalutazione del 37% dei trattamenti pensionistici oltre 8 volte e entro 10 volte il trattamento minimo, cioè tra 4.202,05 e 5.253,8 euro mensili;
- rivalutazione del 32% dei trattamenti pensionistici oltre 10 volte il trattamento minimo, cioè oltre 5.253,8 euro mensili.

Per evitare eccessive penalizzazioni ai titolari di trattamenti pensionistici di importo di poco superiore alla fascia reddituale è prevista una clausola di salvaguardia che attutisce il decremento della rivalutazione.

Alle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo è riconosciuto un incremento di carattere eccezionale pari all'1,5% che sale a 6,4% per chi ha più di 74 anni per il solo 2023 e sarà pari al 2,7% nel 2024. Tale incremento non rileva per il superamento dei limiti reddituali previsti per le prestazioni collegate al reddito.

Per la rivalutazione delle pensioni nel 2023 e 2024 il trattamento pensionistico da rivalutare deve essere considerato al netto del citato incremento.

Commento

La norma approvata in via definitiva ha aumentato la rivalutazione delle pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo rispetto al testo ordinario del ddl bilancio che per questo importo pensionistico passa dall'80% all'85% dell'indice di perequazione che in via provvisoria è pari a 7,3% da gennaio 2023. Allo stesso tempo, però, sono ridotte ulteriormente le percentuali di rivalutazione per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo, quindi si opera di fatto una compensazione interna alla platea dei pensionati.

L'incremento riscontra, sia pure parzialmente, la richiesta della Cisl di non penalizzare le pensioni di importo medio che rappresentano spesso il risultato di una lunga carriera lavorativa e non possono essere considerate privilegiate a tutela delle quali abbiamo presentato un nostro emendamento raccolto in parte dal Governo rispetto al punto su richiamato. In generale dobbiamo rilevare la negativa e costante abitudine di Governi di diversi orientamenti politici di penalizzare i pensionati per ragioni di cassa. La Cisl aveva sostenuto e ottenuto il ripristino del sistema di perequazione a scaglioni nel 2022 che, invece, oggi viene nuovamente rivisto.

L'incremento straordinario per il 2023 e 2024 previsto per le pensioni minime è da considerarsi apprezzabile visto che va a sostenere situazioni reddituali realmente deboli riscontrando le nostre sensibilità sebbene, con il maxiemendamento, si complichino la già intricata normativa previdenziale introducendo una misura a scadenza, riferita in parte al 2023 e in parte al 2024, e prevedendo una ulteriore differenziazione tra chi ha meno o più di 75 anni.

Da segnalare positivamente, infine, che sui trattamenti pensionistici in pagamento a gennaio l'Inps provvederà a rivalutare con l'indice dello 7,3% quelli entro 4 volte il trattamento minimo, prevedendo nei mesi successivi i conguagli per le pensioni di importo superiore per le quali dovrà applicare le percentuali previste dalla Legge di Bilancio.

La Relazione tecnica allegata al ddl in origine presentato dal Governo al Parlamento (al momento l'unica disponibile) prendendo in considerazione un monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) di 292,3 miliardi per il 2022, stima che la minore spesa per la finanza pubblica prodotta dal modello di rivalutazione introdotto dalla norma in commento rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio per il 2022, sia quantificabile secondo la seguente tabella:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(3.535)	(6.831)	(6.589)	(6.557)	(6.495)	(6.427)	(6.353)	(6.273)	(6.188)	(6.095)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Commi 311-312 - Investimenti Casse di previdenza e INPGI

Il comma 311 stabilisce che entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, siano definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e n. 103/1996, di conflitti di interessi, di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, oltre che in materia di governance degli investimenti e gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto, gli enti previdenziali dovranno adottare i regolamenti interni.

Invece, il comma 312 differisce al 31 gennaio 2023 l'originario termine del 30 giugno 2022 per l'adeguamento dello statuto dell'INPGI come ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Decorso inutilmente il termine, i Ministeri vigilanti provvederanno a nominare un commissario ad acta che dovrà adottare le modifiche statutarie entro 3 mesi.

Commento

Il decreto che aggiorna le regole per gli investimenti delle Casse professionali e altri aspetti inerenti la governance e la gestione del rischio era stato previsto dal decreto legge 98/2011 ma non era stato mai emanato, ora è auspicabile che ciò avvenga, anche considerato che le forme pensionistiche complementari sono soggette ad una disciplina molto rigida. Invece, l'esigenza di adeguamento dello statuto dell'INPGI deriva dal trasferimento della gestione cosiddetta INPGI 1 all'INPS avvenuta lo scorso giugno.

Commi da 651 a 655 - Disposizioni in materia di cassa di previdenza Ministero della Difesa

Si prevedono una serie molto articolata e specifica di disposizioni in materia di previdenza per il Ministero della Difesa, con interventi modificativi e integrativi al decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).

In particolare, le modifiche riguardano l'articolo 1913 in materia di Fondi previdenziali integrativi che viene previsto anche per i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che in precedenza ne erano esclusi. A tale fondo viene iscritto d'ufficio anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806 del codice militare e il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio. Vengono inoltre coordinate con la nuova formulazione altre norme inerenti l'interruzione della contribuzione al termine del periodo di richiamo, la restituzione dei contributi versati alle condizioni previste dal decreto legislativo 66/2010 e le modalità di liquidazione della indennità supplementare spettante in caso di iscrizione al Fondo integrativo da almeno 6 anni. Si disciplina la posizione previdenziale del personale militare già transitato presso i Servizi informativi della Presidenza del Consiglio che rientra nel ruolo di provenienza prevedendo che sia nuovamente iscritto al Fondo di previdenza integrativa a condizione che possa maturare il diritto all'indennità supplementare (vale a dire almeno 6 anni).

Altre modifiche riguardano:

- l'articolo 1914 che disciplina l'indennità supplementare che viene ora prevista per tutto il personale militare che matura almeno 6 anni di iscrizione ai fondi integrativi e sia cessato dal servizio. Per garantire l'equilibrio finanziario dei Fondi sono previste percentuali di calcolo differenziate per i periodi di contribuzione successivi al 31/12/2022 in relazione alle differenze sussistenti tra i diversi fondi;
- l'articolo 1915 con l'abrogazione dell'assegno speciale per i nuovi iscritti al Fondo integrativo dal 1 gennaio 2023 (si tratta di assegno vitalizio non reversibile, previsto a legislazione vigente per i soli ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, al compimento di otto anni dal congedo e raggiunti 65 anni);
- l'articolo 1916 con l'adeguamento delle aliquote di contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti ai fondi integrativi previsti dall'articolo 1913 del Codice militare;
- l'articolo 1917 in merito alle condizioni e modalità di restituzione di contributi obbligatori nei casi previsti dalle norme e il 1917 bis per meglio disciplinare il trattamento previdenziale in caso di passaggio tra ruoli.

Viene, inoltre, previsto il riassetto della gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate (con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'articolo 1918), ed è abrogato l'articolo 1919.

Infine, il nuovo articolo 1920bis prevede un Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate e altre misure intervengono per gestire il regime transitorio della soppressione dell'assegno speciale e razionalizzare la normativa.

Commento

Le norme, molto complesse, sono orientate a sistematizzare, anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, la disciplina dei fondi integrativi previsti dal Codice militare.

A prescindere dalle specifiche normative, la Cisl ritiene che a tutti i lavoratori dipendenti appartenenti a qualsiasi settore, quindi compreso il comparto della Difesa ma anche a quello dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e della Guardia di Finanza, dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di promuovere il secondo pilastro pensionistico e di aderire a fondi pensione di previdenza complementare, anche in aggiunta alla previdenza integrativa attualmente prevista.

Comma 54 - Modifiche al regime forfetario

Viene esteso il limite del regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro di ricavi o compensi per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Viene inoltre previsto che nel caso si superino i 100.000€ il contribuente torni soggetto nell'anno stesso al regime ordinario. In sostanza si creano tre fasce: redditi inferiori a 85.000€ soggetti a sostitutiva, tra 85.000€ e 100.000€ soggetti a sostitutiva nell'anno in corso e al regime ordinario nel prossimo, oltre 100.000€ soggetti da subito al regime ordinario.

Commento

Avevamo già espresso perplessità di fronte al passato aumento della soglia per l'applicazione del regime forfetario a 65.000€ e dunque non possiamo che rafforzare la nostra critica rispetto a questo nuovo innalzamento a 85.000€, che accresce in misura ancora maggiore il divario di tassazione rispetto ai redditi da lavoro dipendente, che invece restano sottoposti a regime ordinario. Il regime forfetario per gli autonomi risulta infatti giustificabile solo per i contribuenti con redditi contenuti, per i quali il regime ordinario può determinare un cuneo fiscale più elevato di quello sui lavoratori dipendenti; l'estensione del regime agevolato sui percettori di redditi medi e alti determina invece notevoli vantaggi fiscali relativi a favore dei lavoratori autonomi interessati con ripercussioni negative sul gettito ed un'ulteriore spinta in favore dei rapporti di lavoro basati sulla partita IVA piuttosto che sul lavoro dipendente, in un contesto già nel nostro paese largamente sbilanciato a riguardo rispetto ai nostri principali partner europei. Secondo recenti studi ad es. con il nuovo regime al di sopra di una fascia del costo del lavoro compresa tra 20 e 35mila euro (variabile in base al livello dell'aliquota contributiva sui lavoratori autonomi, ipotizzando un coefficiente di redditività dei ricavi pari al 78% ed introducendo altre ipotesi semplificatrici) il cuneo fiscale sul lavoratore autonomo risulterebbe sempre inferiore a quello sul lavoratore dipendente e la divaricazione aumenterebbe fino alla soglia prevista per il regime forfetario. Si determinerebbe dunque un'ulteriore e ingiustificata riduzione della progressività a favore solo di alcuni (i lavoratori autonomi), piuttosto che proseguire sul sentiero intrapreso dal governo Draghi con un'attenta e ordinata riforma dell'Irpef estesa a tutti, che noi invece avevamo in parte concertato e apprezzato. Il provvedimento è peraltro appeso al recepimento di una recente direttiva europea, senza la quale il limite indicato non potrebbe essere applicato per un'esenzione dall'IVA.

Commi da 54 a 57 - Flat tax incrementale

I contribuenti titolari di redditi da impresa e/o lavoro autonomo non soggetti al regime forfetario possono nel 2023 assoggettare a tassazione agevolata al 15% (al posto dell'Irpef e delle addizionali) l'eccedenza di reddito rispetto al più elevato importo del reddito dichiarato nell'ultimo triennio (2020-2022). La base imponibile agevolata non può superare i 40.000€ e ciò che va oltre tale importo resta comunque soggetto alla tassazione ordinaria. E' altresì prevista una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato nel triennio che resta comunque soggetta all'Irpef.

Commento

Si tratta di un primo segnale di passaggio verso una flat tax, sistema che noi in linea di massima non condividiamo sia perché in forte contraddizione col principio di progressività contenuto nella nostra Costituzione, che contempla un adeguato ruolo redistributivo della tassazione per ragioni di equità, sia perché per ora comunque applicato asimmetricamente solo in favore dei redditi da lavoro autonomo o impresa. Occorre peraltro sottolineare che il provvedimento è limitato ad un solo anno e che le risorse stanziare a riguardo non sono ingenti, nonché osservare che la previsione di una franchigia complica il sistema e sorge il dubbio che possa essere dovuta ad un'apposita correzione legata alla mancanza di fondi. Il passaggio completo ad un sistema di tassazione Flat se fatto con aliquote così contenute richiederebbe ben altre risorse e probabilmente è lungi dal poter essere attuato. Seguendo tale ragionamento, il "segnale" prodotto con questo provvedimento rischia di essere solo una ulteriore una tantum a vantaggio dei percettori di reddito da lavoro autonomo o impresa.

Commi da 58 a 62 - Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore recettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Le somme per mance destinate a clienti e lavoratori dei settori in questione (purché con redditi entro i 50.000€), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 5% invece della ordinaria Irpef e delle addizionali.

Commento

Si tratta di un altro "segnale" che viene dato ad alcune tipologie di lavoratori. Si può osservare che le considerazioni contenute nella relazione illustrativa di rilancio del settore legate a tale provvedimento paiono senz'altro esagerate, come

anche sembra opinabile che possa esservi un reale incentivo a regolare per tale verso le mance ad essere corrisposte tramite pagamento elettronico, poiché in caso alternativo resterebbero comunque vantaggiosamente sommerse nei confronti del fisco. Forse questo provvedimento potrebbe risultare efficacemente operativo qualora gli esercenti decidessero di centralizzare il sistema di mance attraverso il pagamento elettronico redistribuendolo poi in misura equa tra i lavoratori dipendenti. L'ulteriore frastagliamento delle tipologie impositive generato, inoltre, complica ulteriormente il sistema fiscale. Occorre però prestare attenzione ai possibili utilizzi distorti della norma in un settore in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a gestioni non trasparenti dei rapporti di lavoro e gli orari di lavoro giornalieri sono difficilmente contenibili in quelli ordinari. Nelle buste paga la voce mance potrebbe infatti essere utilizzata per sostituire elusivamente voci aggiuntive alla retribuzione ordinaria, quali gli straordinari, o per sostituire parte della stessa (con diminuzione dell'orario dichiarato). Oltre a generare ulteriori sacche di opacità e di evasione, una simile prospettiva penalizzerebbe il lavoratore sul piano contributivo.

Comma 63 – Riduzione imposizione premi di produttività lavoratori dipendenti

Appreziamo la riduzione dell'imposta sostitutiva al 5% ma sottolineiamo che non risponde interamente alla nostra richiesta di totale esenzione. Riteniamo indispensabile rendere strutturale la detassazione e non limitarne la sua applicazione al 2023.

Commento

Rileviamo peraltro la necessità di estendere l'agevolazione anche ai premi erogati ai lavoratori pubblici e, soprattutto, di eliminare la condizionalità legata agli incrementi di produttività che non solo appare limitante in una situazione di scarsa crescita dell'economia nazionale, ma non tiene conto che per molti lavoratori, in carenza di contrattazione aziendale, i premi di produttività non sono mai stati pagati e, quindi, mai sono stati distribuiti gli incrementi di produttività passati. Riteniamo che, vincolandola alla contrattazione e non lasciandola alla mera liberalità, debba essere almeno ripristinata la totale esenzione per le erogazioni annuali fino a 3000 euro, sperimentata in forme diverse nel 2022, svincolandola dalla condizione di incremento di produttività.

E' inoltre necessario modificare la norma che prevede che al superamento della soglia di esenzione l'intero importo sia riportato in tassazione Irpef, stabilendo che solo la quota eccedente di reddito sia sottoposta a tassazione ordinaria.

Comma 64 - Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

Il comma posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 e destinate originariamente ad entrare in vigore nel 2021, ma mai adottate.

Si tratta nel primo caso dell'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. La sugar tax invece è un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Commento

In sintonia con le nostre categorie abbiamo sempre ritenuto non risolutivo l'approccio teso a tassare l'utilizzo di zuccheri e plastica teso a diminuirne i consumi. L'annuale e ripetitivo rimando dei termini di applicazione dimostra una incapacità decisionale a cancellare la norma e di fatto mantiene una situazione di incertezza perenne che lede le imprese ed i lavoratori. Da qui la nostra richiesta di avviare un confronto con il Governo e le Imprese su questi strumenti, derivanti da direttive e orientamenti comunitari.

Comma 72 – Iva prodotti infanzia e igiene femminile

L'aliquota sui prodotti per l'igiene intima femminile e sui prodotti per l'infanzia viene ridotta dal 10 per cento al 5 per cento a partire dal 1° gennaio 2023.

Commento

Valutiamo positivamente questa ulteriore riduzione dell'imposta (dal 10% al 5%), in linea anche con l'orientamento di altri paesi europei (l'Irlanda, ad esempio, l'ha azzerata), anche per il riconoscimento del fatto che si tratta di beni prima necessità. Riteniamo altresì che in situazioni emergenziali rispetto all'andamento dei prezzi, come quella che stiamo attraversando, gli interventi sull'Iva dovrebbero riguardare tutti i beni di largo consumo, concentrando il beneficio sulle famiglie economicamente più fragili.

Comma 73 - Riduzione Iva pellet

Viene applicata un'aliquota Iva ridotta al 10% (dal 22%) sulla vendita del pellet.

Comma 74 – Misure per acquisto abitazione per under-36

Le misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno d'età (cd Fondo di garanzia per la prima casa) si applicano fino al 31 dicembre 2023. Al Fondo sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 80 – Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

L'esenzione ai fini Irpef dei redditi agrari e dominicali è estesa al 2023. L'esenzione, con proroghe successive, dura dal 2017.

Comma 81-82 – Esenzione Imu immobili occupati

Commento

La norma è condivisibile ma riteniamo opportuno e necessario prevedere contemporaneamente interventi per l'edilizia pubblica.

In generale sono condivisibili gli interventi relativi sia alla proroga delle facilitazioni per l'acquisto della prima casa per gli under 36 (comma 74) sia all'esenzione IMU per gli immobili occupati, ma siamo molto critici rispetto all'assenza di una qualsiasi progettualità su modelli di offerta abitativa alternativa a quelli tradizionali, coerenti e compatibili con i mutati stili di vita di giovani e famiglie, come già da noi richiesto in audizioni precedenti sul tema e, soprattutto, rispetto all'assenza di qualsiasi previsione in materia di edilizia pubblica e di sostegno alle difficoltà abitative, ormai divenute emergenza sociale. La Cisl, da tempo, chiede di mettere in campo un Piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica e di rifinanziare con almeno 250 milioni all'anno il Fondo Sostegno Affitto e il Fondo Morosità Incolpevole, unificandoli in un unico fondo, per venire incontro al crescente disagio che, anche a causa della crescita dell'inflazione, investe un numero sempre maggiore di famiglie del nostro Paese.

Comma 115-121 – Contributo di solidarietà straordinario a carico delle aziende energetiche (c.d. “Tassa sugli extraprofitti”)

La legge di Bilancio 2023 istituisce un contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Alcune modifiche inserite in corso di approvazione della legge intervengono sia sul contributo straordinario 2022 sia su quello 2023 con nuove regole di esclusione e di calcolo. Il contributo straordinario trova applicazione nei confronti dei soggetti che:

- esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi a titolo definitivo, per la successiva rivendita o introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività “rilevanti”, vale a dire quelle che la norma individua per delineare l'ambito di applicazione.

La base imponibile del contributo è individuata nell'incremento del reddito complessivo conseguito nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti e che l'aliquota di tassazione sia stabilita nella misura del 50%. Più in particolare, il contributo è determinato applicando l'aliquota del 50% sulla quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relativo al periodo d'imposta 2022, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Sempre ai fini del calcolo del contributo, l'ultima parte della disposizione introduce un limite specificando che l'ammontare dovuto non può in nessun caso essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto del soggetto passivo alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRES e IRAP).

Commento

Di fatto il Governo italiano si è avvalso della possibilità prevista a livello europeo di definire autonomamente quanto introdotto dall'art. 14 del regolamento UE n. 2022/1854, che prevede un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. Il contributo di solidarietà temporaneo europeo è determinato applicando una aliquota almeno pari al 33% alla quota degli utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023, che eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente. Rilevante è il fatto che l'Italia abbia scelto di tassare non solo le società del comparto oil&gas, ma tutti i soggetti appartenenti al settore energetico con regole più restrittive per le imprese di quelle europee.

Pur aumentando l'aliquota del prelievo, il cambiamento della base di calcolo determina una previsione di entrate di 2,5 miliardi di euro, inferiore a quella di 10 miliardi stimata attraverso i precedenti provvedimenti sull'argomento. Occorre individuare norme che contribuiscano ad escludere la possibilità per le imprese di agire attraverso politiche di bilancio strumentali al ridimensionamento degli incrementi di profitti assoggettati al contributo. Occorre inoltre che il prelievo sia esteso anche ad aziende di altri settori che, parimenti ai distributori di gas ed energia, si siano avvantaggiate di condizioni per loro favorevoli (prima la pandemia e poi la guerra) che stanno invece mortificando redditi e prospettive di gran parte del tessuto economico e dei cittadini.

Comma 122 – Accisa tabacchi

La norma ha la finalità di rivedere i criteri per il calcolo delle accise sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui succedanei dei prodotti da fumo.

Comma 148-150 – Presidio preventivo partite Iva

La norma intende agire per contrastare le frodi fiscali delle attività che aprono per brevi periodi proprio per eludere i doveri fiscali pertanto la valutiamo positivamente; andrà però valutata con attenzione l'effettiva efficacia operativa.

Comma 151 – Vendita beni su piattaforma digitale

L'obiettivo condivisibile della norma è quello di contrastare le frodi Iva delle vendite online di alcuni beni (tra cui telefoni, pc, laptop). Vengono imposti degli obblighi comunicativi a carico della piattaforma digitale relativamente ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate.

Commi 153-252 - Misure a sostegno del contribuente

Commento

Questi commi hanno tutti un profilo di criticità perché prevedendo una definizione agevolata delle cartelle esattoriali, stralci, rottamazioni, di fatto depotenziano la futura attività di accertamento. Questo benchè venga mantenuto integro il pagamento dell'intera imposta che però non riduce l'impatto di un insieme di norme che di fatto premiano chi non paga. Queste norme, inoltre, assorbono risorse ingenti che sicuramente potrebbero essere destinate più efficacemente anche alle stesse categorie che si intendono qui premiare introducendo delle condizionalità.

Il susseguirsi di rottamazioni (questa è la quarta) è da valutarsi comunque negativamente.

Comma 153-161, 163-165 – Definizione agevolata avvisi bonari

Per i controlli automatizzati dal 31.12.2019 a 31.12.2021 le imposte devono essere pagate per intero e viene applicata la sanzione al 3% (anziché al 30%), viene inoltre stabilita l'estensione del periodo di rateazione a 20 rate trimestrali.

Commento

Si segnala l'asimmetria introdotta tra contribuente "fedele" e chi – per qualsiasi ragione – omette i pagamenti. Se nelle intenzioni la norma ha una finalità di "aiuto" e sostegno per chi ha avuto "difficoltà" nell'ultimo biennio, evidenziamo come le medesime risorse potrebbero comunque essere destinate alle stesse categorie, favorendo prioritariamente chi è in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali. Le risorse assorbite per il 2023 sono pari a 386 milioni ma sull'intero periodo 2023-2030 (quelli della rateazione) sono 1,585 mld euro. Troppo in una situazione di scarsità di risorse.

Comma 166-173 – Irregolarità formali

Con un pagamento di 200 euro per ciascun anno di imposta, è possibile sanare gli errori formali che non rilevano sulla base imponibile.

Comma 174-178 – Adesione e definizione agevolata atti di accertamento

È prevista anche una terza possibilità di regolarizzazione (rispetto alle irregolarità formali e quelle da controllo automatizzato degli ultimi tre anni) con riduzione della sanzione (1/18 del minimo edittale) e pagamento in otto rate trimestrali.

Commi 179-185 - Adesione e definizione agevolata atti di accertamento (consegnati entro marzo 23)

La norma stabilisce la definizione agevolata degli atti di accertamento notificati entro il 31 marzo 2023 con il pagamento della sanzione ridotta, 1/18 del minimo edittale e con rateazione massima di 20 rate trimestrali.

Commi 186-205 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

Viene riproposta la norma del 2019 che stabilisce la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti anche in Cassazione con il pagamento del valore della controversia.

Commi 206-212 - Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie pendenti possono essere definite entro il 30 giugno 2023 con accordo conciliativo; sono applicate le sanzioni in percentuale ridotta e con rateizzazione di massimo 20 rate trimestrali.

Commi 219-221 – Regolarizzazione omesso pagamento rate accertamento con adesione

E' possibile regolarizzare l'omesso o il parziale pagamento con il pagamento della sola imposta e con rateizzazione di 20 rate trimestrali.

I commi 222-252 ripropongono misure sulle quali la Cisl si era già espressa in modo molto negativo in passato (stralcio dei debiti e rottamazione)

Commi 222-230 – Stralcio debiti fino a mille euro

Al 31.1.23 sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo complessivo (incluse sanzioni e interessi) di mille euro per i carichi 2000-2015, il costo per il prossimo anno è di circa 400 milioni e di 1,2 miliardi per l'intero periodo.

Commi 231- 252 – Definizione agevolata carichi affidati dal 1.1.2000 al 30.6.2022 (rottamazione quater)

Commento

La rottamazione quater è un provvedimento che è difficilmente giustificabile: indebolisce il rapporto di fedeltà fiscale ed è costoso sull'anno ed in prospettiva. Esprimiamo il nostro giudizio negativo, rafforzato dall'ampio arco di tempo preso in considerazione per definire i carichi in modo agevolato: 22 anni.

Le medesime risorse siano anche destinate agli stessi soggetti ma riguardando gli incentivi alla stabilizzazione del lavoro, agli investimenti, alla sicurezza (così come già ipotizzato in molti documenti Cisl e nella piattaforma fisco unitaria).

Commi 384-388 – Mezzi di pagamento

Commento

La Cisl è sempre stata contraria all'innalzamento della soglia del contante (portata oggi da 1.000 a 5000 euro) e favorevole alla massima diffusione dei pagamenti tracciabili; riteniamo pertanto apprezzabile lo sforzo per ridurre l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche per importi fino a 30 euro.

POLITICHE INDUSTRIALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Comma 423 - Beni transizione 4.0

La legge di Bilancio 2023 non ha modificato la disciplina dei bonus dettata dalla Manovra 2022. Per effetto di tale non scelta, per il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 (inclusi nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016: macchine, robot, cobot, magazzini automatizzati ...), dal 1° gennaio 2023 le aliquote agevolative si sono dimezzate rispetto a quelle del 2022. In particolare per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine

risultati accettati dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le aliquote agevolative sono pari a:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (sino al 31/12/22 era il 40%);
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (sino al 31/12/22 era il 20%);
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (sino al 31/12/22 era il 10%).

Taglio delle aliquote agevolative ancora più consistente per il credito d'imposta sui beni strumentali immateriali 4.0 (inclusi nell'allegato B annesso alla Legge 232/2016: sostanzialmente i software). Per il 2023 non è infatti stata confermata l'aliquota potenziata prevista dal decreto Aiuti (articolo 21, D.L. n. 50/2022). Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2023), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (non prenotati entro il 2021) ovvero entro il 30 giugno 2023, in caso di valida prenotazione entro il 31 dicembre 2022, invece, il credito di imposta spetta, secondo quanto previsto dal decreto Aiuti, nella misura del 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Commento

La scelta di non scegliere non è condivisibile, in quanto il processo di digitalizzazione in corso necessita ancora di sostegno pubblico, sia in riferimento alla tipologia d'impresa (le piccole e medie imprese hanno ancora necessità di innovare), sia per quel che attiene le tecnologie da sostenere. È necessaria una inversione di tendenza per rifinanziare e costruire un "ponte" verso l'importante stanziamento del PNRR (almeno 20 miliardi di euro nel periodo 2023-26).

Commi 389-390 - Contratti di sviluppo

Sono finanziati i contratti di sviluppo industriali (inclusa la trasformazione dei prodotti agricoli), quelli turistici e quelli per il risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia.

- Programmi di sviluppo industriale: 160 milioni per gli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per gli anni dal 2028 al 2037.
- Programmi di sviluppo di attività turistiche: 40 milioni per gli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per gli anni dal 2028 al 2037.
- 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro gli anni 2024 e 2025 per il risanamento e la riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e di Civitavecchia.

Commento

E' comunque apprezzabile che vengano stanziati risorse fresche per i contratti di sviluppo, tra i principali strumenti di politica industriale del Paese, attraverso cui INVITALIA finanzia programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Commi 271-272 - Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Con il 2023 il credito d'imposta per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico ha subito una riduzione di 10 punti percentuali. In particolare, dal 1° gennaio 2023, la misura del bonus è pari al 10% delle spese agevolabili contro il 20% del 2022. Al contempo è aumentato il massimale annuo, passato dai 4 milioni previsti nel 2022 agli attuali 5 milioni di euro. Con riferimento alle spese ammissibili, a norma del comma 200 della legge della legge di Bilancio 2020, per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo. Il novero delle spese ammissibili prevedono: le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo; le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo; le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; - le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a

una nuova varietà vegetale; le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, anche quest'anno, è possibile fruire del credito di imposta potenziato. Per i dettagli vedi *“Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno”* del capitolo MEZZOGIORNO E FONDI PER LA COESIONE TERRITORIALE.

Commento

Positivo la conferma per i contratti di sviluppo, anche se mancano ulteriori finanziamenti per rafforzare gli IPCEI, i grandi progetti di ricerca europei per l'autonomia tecnologica di grandi filiere industriali.

Comma 429 - Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica

Per il credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell'ecocompatibilità, dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, nel 2023 resta confermata l'aliquota del 2022.

In particolare, sia nel 2022 che nel 2023 il credito spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai 12 mesi.

Comma 423 - Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica

Nel 2023 non subisce nessuna modifica rispetto al 2022 il credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software. Pertanto, per entrambi i periodi di imposta, il beneficio è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Commi 2-9 e 11-12 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Vengono riconosciuti anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

In particolare, i bonus sono riconosciuti nella misura del:

- 45% alle imprese energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2023. In alternativa sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti di imposta ceduti devono essere usufruiti dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro la data del 31 dicembre 2023.

Confermato, per il primo trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate anche alle utenze elettriche non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Commi 685-690 - Credito d'imposta per l'acquisto di beni da materiali riciclati

Prevista la concessione a favore delle imprese di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l'acquisto di: prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro. Il credito d'imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

Commi 402-403 - Fondo per il Made in Italy

Al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy, viene istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. I settori di intervento ammissibili al finanziamento e il riparto delle risorse saranno definiti con uno o più decreti del Ministero delle Imprese ed il Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Commento

Colpisce la moltiplicazione degli strumenti a sostegno delle attività produttive, pur in assenza di una vera e propria politica industriale, che orienti gli interventi a favore delle filiere e dei processi ritenuti davvero strategici per il Paese.

Commi 13-16 - Aliquota IVA per uso industriale del gas metano

La legge di Bilancio 2023 prevede l'applicazione provvisoria dell'aliquota IVA del 5% (anziché dell'aliquota ordinaria al 10%) per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione anche per usi industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

È escluso dall'aliquota del 5% l'utilizzo del gas naturale per la produzione di energia elettrica; in caso di presenza di impianti di cogenerazione, il beneficio è fruito unicamente dal quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di calore utile.

Commento

La legge di bilancio ha impegnato la gran parte delle risorse stanziare (21 miliardi su 35) al contenimento del costo dell'energia a vantaggio anche del settore manifatturiero, che altrimenti lo avrebbe visto raddoppiare con conseguenze sui livelli produttivi ed occupazionali. Positiva e apprezzabile la conferma in continuità con il Governo precedente degli strumenti a sostegno delle imprese attraverso i crediti di imposta sopra elencati, rafforzati. Nel 2022 la bolletta energetica dell'industria italiana è passata a 70 miliardi di euro, aumento di ben 43 miliardi rispetto all'anno precedente. Dei 21 miliardi citati ben 10 andranno alle imprese: c'è da domandarsi cosa accadrà da aprile 2023, valutando necessario proseguire il confronto sulla ricerca di interventi strutturali sul contenimento dei costi energetici e del conseguente effetto inflattivo, consapevoli che proseguire con l'erogazione di aiuti a famiglie e aziende per l'intero anno sarebbe insostenibile e costerebbe il 3,5% del PIL.

Commi 100-105 - Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Viene reintrodotta un incentivo specifico a favore delle assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l'estromissione di beni dal regime d'impresa, riconoscendo un trattamento fiscale agevolato. Nel dettaglio, viene prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,5% in caso di società non operativa) e di un'imposizione ridotta sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Non viene previsto, invece, alcun trattamento agevolato con riferimento all'IVA, da applicare pertanto nella misura prevista dalla legge (non sussistono deroghe nemmeno in riferimento agli adempimenti e ai termini di versamento). Il termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione scade il 30 settembre 2023. Il legislatore ripropone la procedura di assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES ed IRAP) pari all'8%; l'estromissione dei beni può essere operata anche tramite trasformazione in società semplice delle immobiliari di gestione, con effetti fiscali sostanzialmente identici all'assegnazione dei singoli beni.

Commi 392-393, 395 e da 414 a 416 – PMI e nuova Sabatini

Prorogata al 31 dicembre 2023 la disciplina transitoria Covid19 del Fondo di garanzia a sostegno dell'indebitamento delle imprese: per importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro; l'ammissione delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo e una copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio; prorogato anche il *Temporary Crisis Framework* (ulteriore regime di accesso al credito per le PMI, su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 15% dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione), per accedere al quale le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all'attuale guerra in Ucraina, per esempio quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall'incremento delle spese energetiche.

È, poi, prevista la proroga a tutto il 2023 del credito d'imposta per favorire la quotazione PMI, istituito dalla legge di Bilancio 2018. La misura dell'aiuto resta confermata al 50% delle spese di consulenza sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 per l'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, mentre aumenta da 200.000 a 500.000 euro il tetto massimo del credito d'imposta.

La legge di Bilancio 2023, inoltre, concede alle PMI beneficiare del contributo Nuova Sabatini 6 mesi di tempo in più per completare gli investimenti in nuovi macchinari. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, gli investimenti dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento anziché entro 12 mesi.

Infine dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina dei contributi ed è operativa la Sabatini green, che prevede un contributo maggiorato per gli investimenti a basso impatto ambientale.

Commento

Il pacchetto previsto a favore delle PMI è molto ampio ed apprezzabile, anche se mancano misure specifiche a favore dell'accorpamento delle microimprese, necessarie per rendere più competitivo in termini di innovazione e internazionalizzazione il nostro sistema industriale.

Comma 419 - Fondo crescita sostenibile imprese cooperative

Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del MISE del 4/1/2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del DL 22/6/2012, n. 83, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Commento

L'esperienza del workers buyout, frutto della legge Marcora del 1985, prosegue il suo cammino e l'incremento delle risorse del fondo è sicuramente positivo, anche se non sufficiente ad affrontare le numerose crisi industriali in corso.

Commi 424 e 428 - Fondo per la sovranità alimentare e Fondo per l'innovazione in agricoltura

Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Commento

I provvedimenti in esame tratti dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023 costituiscono i due punti forti per quanto riguarda il settore agroalimentare e la pesca perché rappresentano un'occasione di sviluppo, probabilmente unica, per il rafforzamento, la valorizzazione, l'ammodernamento dell'agroalimentare in particolare, con auspicabili ricadute positive sulle condizioni lavorative degli addetti al settore. Ci auguriamo, dunque, anche con un maggiore coinvolgimento da parte nostra, che con queste misure si voglia tutelare al meglio il lavoro italiano, come pure le nostre produzioni, da speculazioni e meccanismi distorsivi, come ad esempio, l'etichetta europea Nutriscore, che è dannosa per il Made in Italy e disorienta i consumatori. Auspichiamo inoltre che il Fondo per l'innovazione in agricoltura voglia puntare su produzioni agroalimentari sempre più sostenibili, investendo sul lavoro di qualità e la buona contrattazione per chi lavora non sottovalutando che la vera sovranità del Made in Italy la fanno i lavoratori.

POLITICHE ENERGETICHE, SUOLO E AMIANTO

Comma 10 - Interventi per l'efficientamento energetico

Si riconoscono particolari agevolazioni relativamente alla detrazione nella misura del 110% (Superbonus) anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Commi 11-14 - Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

La norma dispone che l'ARERA provveda ad annullare, per il I trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Comma 15 - Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il primo trimestre 2023

Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro.

Comma 16 – Estensione riduzione IVA al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento per il primo trimestre 2023

In deroga alle disposizioni del DPR 26/10/1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5%. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

Commento

Questi ultimi due commi rimodulano in maniera restrittiva quanto previsto nella proposta originaria che prevedeva la riduzione dell'aliquota IVA a tutte le somministrazioni di gas metano

Commi 17-19 - Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

Vengono modificati i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

Commi 20-23 - Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR

In coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (M1C2-7) viene disposta la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale.

Commi 24-28 - Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

Sono previste alcune misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, da attuarsi attraverso l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione finanziaria, per l'anno 2023, pari a 220 milioni di euro.

Comma 29 - Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali

Viene autorizzato, per l'anno 2023, un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. A tal fine viene

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas.

Commi 30-38 - Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

Viene data attuazione a quanto contenuto nel Regolamento (UE) 2022/1854 che prevede l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica generata da fonti con costi marginali inferiori rispetto al gas quali le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite

Commento complessivo

In questi primi commi vi è il finanziamento di alcuni interventi per ridurre gli impatti dell'aumento del costo dell'energia, quasi tutti sono in continuità con quelli del precedente governo e quindi ci si limita al necessario.

Segnaliamo il rischio che la gran parte di essi ha termine al 1° trimestre del 2023 e se la situazione si mantiene come quelle odierna saranno necessarie nuove risorse o l'indicazione di nuove strategie per il superamento di questa situazione, su questo la proposta di bilancio non contiene indicazioni di prospettiva.

Per quanto riguarda le persone, è positiva la proposta di innalzare il limite ISEE dagli attuali 12.500 euro a 15.000 euro anche se rimane oggettivamente basso.

Riteniamo che nell'insieme delle norme, oltre al rispetto del PNRR, mancano indicazioni e orientamenti legati allo sviluppo sostenibile.

Commi 41-44 - Riduzione dei consumi di energia elettrica

Commento

Questa iniziativa sembra innovativa almeno perché va nella giusta direzione di favorire la riduzione dei consumi, tuttavia un solo progetto con scarse risorse (150 milioni di euro per l'anno 2023) non porterà a grandi risultati. Il tema delle Comunità energetiche rimane in disparte in attesa dei decreti attuativi

Commi 45-50 - Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

Le norme in esame riconoscono un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Commento

Qui si è in continuità con iniziative del precedente Esecutivo e quindi anche in questo caso la proposta di bilancio non è assolutamente innovativa.

Comma 293 - Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

Dal 1° gennaio, viene elevato l'importo della prestazione aggiuntiva che l'INAIL eroga ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto (e in caso di premorte agli eredi), portandolo dal 15 al 17 per cento della rendita già in godimento; inoltre, è incrementata da 10.000 a 15.000 euro l'importo della prestazione una tantum che l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare ovvero ambientale all'amianto.

Commento

È stato raggiunto un risultato importante, ma si tratta di obiettivi parziali perché nella attuale finanziaria rimangono ancora insufficienti le risposte date dal Governo sul fronte ambientale, sanitario e previdenziale. Continueremo a chiedere di rendere disponibili risorse adeguate per la ricerca, le bonifiche, lo smaltimento, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori esposti, attraverso obiettivi chiari di investimenti per il futuro.

Comma 303 - Istituzione Fondo sulla biodiversità agricola

Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.

Commento

E' un comma aggiunto in fase di approvazione. Le risorse non sono molte ed occorrerà vigilare sul reale funzionamento dell'Osservatorio

Commi 503-504 - Misure a favore del settore dell'autotrasporto

È autorizzata la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Con decreto del Mit, di concerto con il Mef da emanarsi entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

Commento

Positivo ma non sufficiente lo stanziamento di 200 milioni di euro per far fronte al caro carburante nel settore dell'autotrasporto. In ogni caso, si tratta di un provvedimento in continuità con le iniziative del precedente Esecutivo.

Commi 611-612 - Fondo per il turismo sostenibile

Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni per l'anno 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del fondo sono destinate alle seguenti finalità: a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo; b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo; c) supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Con decreti del Ministro del Turismo saranno definite le modalità operative.

Commento

Rendere il turismo sostenibile e meno impattante è un obiettivo che si pongono ormai numerose nazioni e città prese d'assalto dai turisti. Le modalità finora sono spesso a livello micro e non sempre facili da ripetere in contesti diversi.

Comma 691 - Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica

È rifinanziato il "Programma sperimentale Mangiaplastica", istituito nello stato di previsione del Mite dall'art. 4-quinquies, c. 1, del DL 14/10/2019, n. 111, per ulteriori euro 6 milioni per il 2023 ed euro 8 milioni per il 2024.

Commento

E' positivo stimolare processi di economia circolare, essendo però di fatto proroghe di misure esistenti occorre avere una reale valutazione degli effetti delle precedenti annualità. Anche in questo caso la proposta di bilancio non risulta innovativa rispetto ad un tema centrale per la sostenibilità dei processi produttivi. L'Italia, pur essendo leader europeo nel riciclo e recupero dei materiali ha bisogno di recuperare un profondo gap impiantistico, specialmente al Sud, per questo non basteranno le risorse del PNRR, che tra l'altro non prevede la possibilità di finanziamento di impianti di termovalorizzazione.

Commi 692-693 - Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Al fine di garantire la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico di cui all'art. 2 del DL 29/12/2016, n. 243.

Commento

Qui i finanziamenti sono obbligati dalla pendenza di sentenze europee, rispetto ad un tema che avrebbe bisogno di investimenti importanti.

Commi 695-696 - Fondo per il contrasto al consumo di suolo

Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito, nello stato di previsione del Mite, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni nel 2024, 30 milioni nel 2025 e di 50 milioni in ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Mite, di concerto con il Mit e il Mef, sono definiti i criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle Province autonome.

Commento

Il consumo di suolo è uno delle questioni più critiche nei riguardi della tutela dell'ambiente. La previsione è positiva, ma per raggiungere l'obiettivo dell'Agenda 2030 della land degradation neutrality ossia la neutralità nel degrado del suolo e l'azzeramento del consumo di suolo netto che l'Unione europea ha fissato al 2050 è necessaria ed urgente una legge nazionale per il contrasto alla cementificazione. In ogni caso sarà importante monitorare gli effetti di tale norma.

Comma 701 - Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA

Commento

La spesa in ricerca è sempre positiva nella speranza che gli impatti, pur se nel medio-lungo periodo, abbiano effetti positivi sull'intero sistema.

Commi 707-708 – Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO2

Viene prevista una modalità di ripartizione dei proventi delle aste ETS di cui all'articolo 23 del dlgs 9/6/2020, n. 47, negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica.

Dagli stessi proventi vengono erogate, entro 90 giorni dalla loro disponibilità, le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'art. 29 del dlgs 9/6/2020, n. 47.

Commento

Sui proventi delle aste ETS (il sistema di scambio di quote di emissioni di CO2) si è aperto ormai da anni un confronto tra i ministeri per accaparrarsene una parte per iniziative di stampo ambientale. Il rischio è che si frammentino le risorse tra i soliti mille rivoli.

Commi 719-721 - Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale

Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo. Nell'ambito dell'accordo di prestito, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Commento

E' positiva l'attuazione da parte dell'Italia di un accordo internazionale per favorire processi di sostenibilità nei paesi in via di sviluppo.

Comma 277 – Bonus mobili

Viene incrementato e rimodulato l'importo della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione da 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla norma, valutati in 20,9 milioni di euro per l'anno 2024, 19,7 milioni di euro per l'anno 2025, 17 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033.

Commento

La riduzione del 50% del tetto di spesa sull'incentivo per l'acquisto di mobili, arredi, accessori, illuminazione e imbottiti, passa da 10mila a 5mila euro. Lo riteniamo un errore, perché potrebbe frenare il rilancio delle imprese artigianali della filiera dell'arredo, oltre che della distribuzione di mobili e arredamento.

Comma da 369 a 379 - Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

Viene stabilito che i prezzi regionali aggiornati infrannualmente possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 e che per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni interessate. In particolare l'incremento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3500 milioni di euro per l'anno 2027.

Al Fondo per la revisione prezzi rientrano anche le opere del Commissario Straordinario inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro.

Si chiarisce che tra i soggetti cui si applicano le disposizioni sopra riportate rientrano anche le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del D. Lgs. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali.

Commento

Per la Cisl è fondamentale costituire un "paniere" di beni primari non solo riguardante il settore delle costruzioni, ma estendendone la previsione anche per altri settori - pensiamo ad esempio al settore della cura alla persona, dove si rischia che gli aumenti conseguenti la dinamica inflattiva, possano scaricarsi direttamente sulle famiglie degli ospiti delle strutture, attraverso l'aumento delle rette e sulle lavoratrici e sui lavoratori attraverso i mancati rinnovi contrattuali - così da poter disciplinare e monitorare il prezzo dei servizi e dei lavori.

Comma 383 – Concessioni autostradali

Viene integrata la disciplina relativa alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, al fine di consentire – qualora ci si avvalga nel ruolo di concessionario di società in house – l'effettuazione di talune operazioni societarie. Nello specifico nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione il divieto di talune operazioni societarie ("sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali").

Comma 458 – Disposizioni in materia di revisione prezzi

Le modifiche previste dal testo all'art. 26 del DL 50/22 (disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) vanno nella direzione di attuare il quadro normativo disciplinato nel precedente art. 68. Viene prevista una vera e propria clausola che riceverebbe maggiore strutturalità se inserita all'interno del Codice degli Appalti, in previsione delle modifiche nel costo intervenute successivamente alla stipula del contratto. A questo si deve affiancare la riflessione di utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta.

Si prevede inoltre che, per le finalità precedentemente illustrate siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di: 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono

assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa.

Commento

In questo articolo ravvisiamo un rischio: vista la fluttuazione dei costi dei materiali, dell'inflazione, dell'energia, la norma potrebbe orientare l'assegnazione degli appalti con la procedura, cui esprimiamo la nostra contrarietà, del massimo ribasso.

Commi 459 - 470 – Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e di programmazione delle infrastrutture secondo requisiti di rendimento

Comma 1) prevede l'individuazione delle opere che risentiranno del fondo unico previsto, denominato Fiar, ovvero quelle non comprese nel Pnrr, Pnc, contratti di programma Anas e Rfi;

Comma 2) vengono elencati i criteri di rendimento che permetteranno la formulazione dell'elenco delle opere beneficiarie a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e Finanze.

Commento

Il giudizio sulla graduatoria, basato unicamente su costi-benefici rischia, se non esplicitato in maniera più esaustiva, l'esclusione da progetti di riqualificazione per quelle infrastrutture periferiche che potrebbero essere bonificate e riutilizzate.

Commi 471 e 472 – Fondo sicurezza lavoro portuale

Viene istituito nello stato di previsione del MIT un fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026. Le relative risorse sono destinate alla concessione di un "buono lavoro portuale" pari all'80 per cento della spesa sostenuta dalle imprese titolari di concessioni portuali nel limite di 2.500 euro; sviluppare modelli di organizzazione e di gestione riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa; incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa.

Commento

Positivo finanziare il fondo destinato alle imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione.

Commi 473 – 476 – Collegamento intermodale Roma – Latina

E' prevista la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina, stabilendo, inoltre, a tale scopo l'assegnazione di 20 milioni di euro. Nello specifico, il Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 4 del D.L. 32/2019 (c.d. "Sblocca cantieri"), provvede, entro il 30 giugno 2023, alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento e alla definizione del cronoprogramma dei lavori.

Commento

Il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: il collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) e il collegamento autostradale Cisterna – Valmontone, per un costo totale pari a 2.050,76 milioni al 31 maggio 2022.

La Cisl ritiene prioritaria questa opera. La nomina del commissario potrebbe dare l'impulso giusto per l'apertura dei cantieri.

Comma 477 – 478 – Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa

Viene incrementato il Fondo a sostegno del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri a obbligo di servizio pubblico. E' previsto un rifinanziamento di 100 mln di euro per l'anno 2023, di 250 mln di euro per l'anno 2024.

Al fine di completare la tratta T2 della realizzazione della linea Metropolitana C di Roma Capitale, è autorizzata la spesa di 50 mln. di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 mln. di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 mln. di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 mln. di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, e di 450

mln. per l'anno 2032. Eventuali costi maggiori dei materiali per la realizzazione dell'opera dovranno essere compensati dalla Regione Lazio e da Roma Capitale.

Commento

Pur condividendo il finanziamento per compensare le perdite dovute alla pandemia Covid-19, e per terminare la linea metropolitana di Roma, si evidenzia come sia stato eliminato il finanziamento per sostenere e rafforzare il trasporto combinato via "ferro" e via "mare" denominato "ferrobonus" e "marebonus".

Commi 479 – 482 – Fondo ciclovie urbane intermodali

Viene istituito un Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere l'uso dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica.

Commento

La Cisl condivide la finalità di rendere, ad ogni livello, la mobilità ciclabile una componente fondamentale del sistema modale sostenibile per l'Italia, con caratteristiche di accessibilità, efficienza trasportistica ed economica, positivo impatto ambientale, strumento ad ampia accessibilità sociale e a basso costo economico

Commi 483 – 486 – Metropolitana Milano M4 – Rete trasporto Napoli – Riversamento somme Roma

Vengono assegnati al Comune di Milano 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea 4 della metropolitana.

Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l'estensione del lotto 1, stralcio 2.3, del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana.

Viene stabilito che il comune di Roma provveda a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento:

- 100 milioni di euro per il 2023;
- 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 240 milioni di euro per il 2026.

Commi 487 – 493 Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente

E' prevista la sospensione dei giudizi pendenti tra contraente e soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, ed è revocata la norma di scioglimento della Società Stretto di Messina SpA, oltre a definire opera prioritaria la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

Si prevede che al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento della Società, RFI e Anas sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitale fino ad un importo complessivamente non superiore a 50 mln di euro. A tal fine la spesa è già autorizzata per l'anno 2023.

Commento

Per la Cisl è un'ottima notizia la revoca della norma di scioglimento della società Stretto di Messina SpA. Il ponte sullo stretto torna ad essere definito "opera prioritaria". Non è più rinviabile il collegamento tra la Calabria e la Sicilia.

Commi 494 – 496 – Misure per l'insularità

Viene istituito un Fondo destinato a garantire i collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Commento

Per la Cisl è un segnale importante, rispetto alla continuità territoriale delle due Isole, ma sottodimensionato dal punto di vista delle risorse

Commi 498 – 502 – Olimpiadi invernali 2026 Milano – Cortina

Viene modificato il comma 1) dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove si prevedeva che il piano degli interventi fosse approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. Inoltre veniva prevista la possibilità di nominare uno o più commissari straordinari per la realizzazione delle opere. Il nuovo testo invece prevede che tutti gli interventi devono avvenire di intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero delle Finanze.

Inoltre, viene autorizzata la spesa per un ulteriore finanziamento pari a 400 mln. di euro, di cui 120 per il 2024, 140 per il 2025 e 140 per il 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere olimpiche, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate.

Commento

La sinergia tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio oltre al Ministero dell'Economia e Finanze, è una buona notizia per l'avanzamento delle opere riguardanti le Olimpiadi invernali 2026. Tuttavia l'annuncio che le Olimpiadi dovessero essere low cost in quanto risultanti disponibili oltre il 90% degli impianti, non si rileva veritiero.

Commi 511 – 513 - Finanziamenti assi vari

Viene finanziata la spesa complessiva di 3.000 milioni per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica. Nello specifico, si prevede una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

Inoltre, è finanziata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il completamento delle operazioni necessarie per l'acquisizione al patrimonio statale e la successiva gestione, tramite Anas S.p.A., delle infrastrutture mediarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo.

Commento

Il finanziamento di 3 miliardi di euro, nei prossimi 15 anni, del tratto dell'asse viaria Sibari-Catanzaro è per la Cisl una notizia positiva, facente parte di una strategia che abbiamo chiamato "vertenza Calabria". Riteniamo, tuttavia, che sia necessario accorciare i tempi del finanziamento a 8 o al massimo 10 anni, postando maggiori risorse nelle annualità dal 2024 al 2026 in modo da consentire la cantierizzazione di lotti funzionali. In parallelo occorre assicurare il finanziamento per la progettazione dei tratti a sud di Catanzaro, fino a Reggio Calabria.

Positivo, inoltre, il finanziamento nella Regione Abruzzo che ha sofferto per decenni di ritardo infrastrutturale e mancati investimenti per ferrovie, porti, autostrade dove deve recuperare innanzitutto un divario che rischia di mettere la regione in condizioni di marginalità e difficoltà con le regioni circostanti.

Comma 514 – Strade Statali sismi 2009 e 2016

Per gli interventi sulle strade statali delle aree dei crateri del sisma 2009 e 2016, ad integrazione del Pnc e del Pnrr, è autorizzata la spesa di 50 mln per il 2023, 100 mln per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, e 50 mln per l'anno 2027.

Commento

Per la Cisl è una buona notizia il finanziamento delle strade statali di collegamento per le aree colpite dai sismi 2009 e 2016. Sono fattori fondamentali di sviluppo dai quali non si può prescindere.

Commi 515 – 516 - Strada Statale 4 - Salaria

Al fine di garantire il collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016, è autorizzata la spesa di 50 mln per l'anno 2023, 100 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 50 mln per l'anno 2026, per il potenziamento e riqualificazione della Strada Statale 4 – Salaria.

Commento

Per la Cisl è fondamentale il raddoppio della strada Salaria per Roma: è una necessità primaria con il conseguente collegamento della Capitale a Rieti e dunque con Ascoli. Il completamento dei lavori della strada salaria da Micigliano in direzione di Amatrice prima e Arquata del Tronto poi, il completamento della Rieti/Terni e della Rieti/Torano.

Comma 517 – Corridoio Reno - Alpi

E' autorizzata la spesa di 22 mln per l'anno 2023 in favore di RFI per la progettazione della linea Chiasso-Monza.

Commento

Per la Cisl è fondamentale la realizzazione della linea Chiasso - Monza che rientra tra gli interventi finalizzati al potenziamento delle reti di accesso al valico alpino del Gottardo, valico su cui la Confederazione Elvetica sta completando importanti opere infrastrutturali per dare attuazione al progetto Alp-Transit.

Comma 519 – Peschiera

Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, si autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030) da destinare alla realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano".

Commento

Pur apprezzando il provvedimento, non possiamo evidenziare come il successivo comma 2 rinvii ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, l'individuazione degli interventi da finanziare che dovranno essere individuati entro il 30 aprile 2023.

Comma 521 – Contributo straordinario alla Regione Calabria per opere pubbliche

Viene autorizzato alla Regione Calabria un contributo straordinario di 36 milioni di euro complessivi per il periodo 2023-2025, per la realizzazione di opere pubbliche. Tali risorse sono da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.

Commento

Importante strumento a disposizione degli enti locali della Calabria. Si tratta di risorse per le quali, tuttavia, sarebbe stato opportuno individuare precise destinazioni e non generiche "opere pubbliche".

Commi 522 – 525 – Rafforzamento Autorità Trasporti

Si autorizza l'Autorità di regolazione dei trasporti ad assumere, dal 1° gennaio 2023, ulteriori 30 dipendenti a tempo indeterminato tra dirigenti, funzionari e assistenti, per rafforzare la propria attività.

Commento

Per la Cisl è una iniziativa apprezzabile, che chiediamo possa essere condivisa con le organizzazioni sindacali di categoria.

Commi 545 – 547 – Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del basso Lazio

Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere nelle province di Latina e Frosinone. Criteri, modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento dei predetti interventi edilizi, nonché di erogazione dei relativi contributi, sono stabiliti con decreto – da adottare entro il 31 marzo 2023 - del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commento

Segnale di attenzione su un comparto, come quello della Sanità che ha continuo bisogno di aggiornamento ed adeguamento delle proprie strutture.

Comma 560 – Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Viene erogata la somma di 1 milione di euro, per il 2023, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, nonché per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Si demanda a un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse.

Commento

La Cisl condivide lo spirito di questa iniziativa, posta in essere per ampliare il patrimonio utilizzabile delle strutture scolastiche, attualmente in dismissione e che potrebbero tornare con interventi adeguati nella disponibilità e nell'utilizzo. Ci sembra del tutto inadeguato lo stanziamento previsto.

Comma 567 – Riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli Studi di Trieste

Si prevede che le risorse per la rifunionalizzazione di un determinato immobile siano destinate anche per l'ulteriore sostegno per interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste.

L'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 139 del 2021 prevede che per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" sia autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste.

Comma 581 – Contributo all'Istituto universitario di Studi superiori di Pavia

Al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali, si prevede il finanziamento pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Commi 660–661 - Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato

Viene previsto un finanziamento di 50 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 30 mln per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 per interventi infrastrutturali, già finanziati, destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, di carburanti, di prodotti energetici.

Commento

Incremento di risorse che vanno nella direzione giusta per supportare gli interventi infrastrutturali sulle università di Trieste e Pavia e l'implementazione di risorse per gli interventi infrastrutturali su immobili della polizia di Stato, visto l'aumento esponenziale dei costi dei materiali da costruzione.

Commi 663–665 - Istituzione del Fondo per il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati

Viene istituito un fondo di 2,65 milioni in favore del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati da carabinieri e comando unità forestale. Per la gestione delle attività del centro sono previste anche possibili assunzioni a tempo determinato di personale i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a 36 mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350mila euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

Commento

Bene il finanziamento per i centri, che accolgono molti animali feriti da atti di bracconaggio, incidenti o sottoposti a confisca o sequestro, per garantire il loro rientro in natura. Bene anche la previsione di assunzioni che chiediamo vengano discusse con le organizzazioni sindacali di categoria.

Commi 732-733 – Sisma Molise e Sicilia 2018

Si proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania. È altresì disciplinata la copertura degli oneri conseguenti.

Commi 734-737 – Sisma Ischia 2017

Viene prevista una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell'isola di Ischia. In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023; si autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.; si prevede, fino al 31 dicembre 2023, l'applicazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016; si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica.

Commi 738-745 e 749-761 – Sisma Italia Centrale 2016

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016, e viene previsto che, per la finalità indicata, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 739 proroga fino al 31 dicembre 2023 anche il termine della gestione straordinaria dell'emergenza per gli eventi sismici in questione, incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l'anno 2022.

A tal fine, si autorizza la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 741 autorizza la spesa di 470.000 euro, per l'anno 2023, per le spese di personale.

Commi 746-748 – Proroga esenzioni Zona Franca Urbana sisma Centro Italia

Viene prevista la proroga per il 2023 delle esenzioni di carattere fiscale previste dall'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca istituita dal medesimo decreto nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021.

Commi 764-769 – Sisma Emilia 2012

Il comma 764 proroga al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 765 stabilisce la proroga fino all'anno 2023, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti, nel limite di spesa di 9,505 milioni per l'anno 2023.

Il comma 768 proroga l'esenzione dall'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 769 autorizza la spesa di 14,2 milioni per l'anno 2023 per il funzionamento, l'assistenza tecnica, i contributi per l'autonoma sistemazione e per l'assistenza alla popolazione, e per gli interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna nel 2012.

Commi 770-773 – Sisma Abruzzo 2009

Viene erogato, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni; si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell'Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; si prorogano, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di 2,32 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, i contratti a tempo determinato previsti nei due Uffici speciali per la ricostruzione; si prorogano fino all'anno 2025 i contratti a tempo determinato stipulati dai comuni del cratere sismico, per una spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

Commento

La Cisl concorda su tutte le misure assunte in legge di stabilità sui vari eventi sismici susseguitisi nel corso del tempo, nelle aree del paese.

Commi 755-761 – Proroga misure straordinarie per i territori colpiti dai sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016

Il comma 755 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, le esenzioni tariffarie previste dal secondo periodo del comma 25 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017. Le esenzioni riguardano le utenze localizzate nelle "zone rosse" istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel "cratere sismico" relativo agli eventi sismici in questione.

Il comma 756 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, per i titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS), l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Il comma 757 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali.

Il comma 758 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente l'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici in questione, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici in questione.

Il comma 759 prevede l'estensione all'anno 2023 della possibilità, attualmente concessa fino all'anno 2022, di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee).

Il comma 760, lettera a), prevede di prolungare fino al 31 dicembre 2024 la possibilità (attualmente prevista dal 1° marzo al 31 dicembre 2022), per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, indicati dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 59/2021.

Il comma 761 consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

Commento

Per la Cisl è fondamentale addivenire ad un codice unico per la ricostruzione e per gli altri eventi disastrosi, per garantire uniformità e tempestività degli interventi, eliminando il ricorso alla figura del Commissario Straordinario ed introducendo la Struttura di Missione che riconsegna il ruolo originale a Casa Italia. Rimaniamo perplessi nello stanziamento di fondi per l'anno 2047, 2048, 2049, che non vanno nella direzione auspicata di terminare in tempi brevi le opere di ricostruzione.

Comma 854 - Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Viene fornita alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione per l'acquisizione di beni e servizi con un finanziamento di 3 mln di euro per l'anno 2023.

Commento

La Cisl condivide la scelta di fornire una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi per rendere la gestione più dinamica al fine di dare maggiore operatività al contrasto della criminalità organizzata anche in considerazione delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo. Positivo escludere dal finanziamento le spese del personale.

Comma 855 – Rifinanziamento di fondi per l'edilizia giudiziaria

Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 mln per l'anno 2023, 150 mln per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 50 mln per l'anno 2027.

Commento

La Cisl valuta positivamente questa norma, tenuto conto che l'edilizia giudiziaria ha, nel suo complesso, una situazione di particolare criticità, che deve essere superata.

Commi 678 - 679 - Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R

La norma, in esecuzione ai decreti di espulsione degli stranieri irregolari, autorizza l'ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri. Pertanto, è previsto un incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza.

Commento

Per la Cisl i Centri di permanenza per il rimpatrio, già in piena pandemia, hanno palesato forti criticità sia per i cittadini migranti che per i lavoratori con rischi per la propria salute e quella degli ospiti dei centri. La nostra richiesta è che ci sia una particolare attenzione a garanzia della sicurezza e la dignità dei cittadini stranieri ospitati e dei lavoratori impegnati nei Centri stessi.

Commi 894-895 – Proroga Superbonus 110 per cento

Si conferma l'applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. (Si ricorda che, l'articolo 9 comma 1, del decreto-legge 18

novembre 2022, n. 176, diminuisce la detrazione prevista dal superbonus portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 - rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023 - il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110 per cento.)

La riduzione non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa il 18 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'amministratore del condominio alla data del 25 novembre 2022.
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Commento

La Cisl riconferma la propria posizione, ovvero di rendere la norma stabile, certa, non soggetta a continui cambiamenti che comportano spaesamento per le imprese, per i lavoratori ed i cittadini. Evidenziamo la possibilità che con i nuovi criteri riguardanti il 110% possa esserci una "paralisi" del settore delle costruzioni. Auspichiamo inoltre, un serio intervento preventivo con un sostanziale rifinanziamento del sisma-bonus, sapendo che il nostro patrimonio edilizio, in larga parte non è conforme alle recenti norme antisismiche.

MEZZOGIORNO E FONDI PER LA COESIONE TERRITORIALE

Commi 265-266 - Proroga del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Il vantaggio fiscale per le imprese se investono nel Mezzogiorno è prorogato al 31 dicembre 2023, sono inoltre aggiunti per sostenere gli oneri della proroga 1.467 milioni di euro. La legge di bilancio 2023 non stanziava nuove risorse per finanziare tale dispositivo, ma storna risorse, già esistenti nel Fondo sviluppo e coesione.

Commento

Questa è una misura portante e che si è dimostrata molto efficace per indurre le imprese meridionali ad acquistare beni strumentali nuovi. Già presente fin dal 2016 è stata prorogata di anno in anno. La Cisl ha sempre sostenuto questo dispositivo che di fatto è una forma di importante riduzione degli oneri fiscali per favorire gli investimenti del sistema produttivo

Comma 267 – Credito d'imposta Zes

Anche nelle Zone economiche speciali la fruizione del credito d'imposta è prorogato al 31 dicembre 2023, con un incremento di disponibilità finanziaria di 65,2 milioni di euro. La legge di bilancio 2023 non stanziava risorse nuove per finanziare tale dispositivo, ma storna risorse dal Fondo sviluppo e coesione.

Commi 268-269 – Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

Viene prorogata al 2023 la misura del potenziamento del credito d'imposta per la ricerca, con l'attribuzione di ulteriori 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. Anche in questo caso, la legge di bilancio 2023 non dispone risorse nuove per finanziare tale dispositivo, ma storna risorse dal Fondo sviluppo e coesione. La misura del credito d'imposta è pari al: 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; 45% per le piccole imprese che occupano

meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. La maggiorazione dell'aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare dall'articolo 25 in materia di sostegno per i progetti di ricerca e sviluppo.

Comma 270 – Credito d'imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni del Mezzogiorno

Proroga del credito d'imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Il credito è esteso al 2024 ed ha per il 2024 il finanziamento di 1 milione di euro sempre a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

Commento complessivo

La legge di bilancio interviene su alcuni crediti d'imposta specifici per il Mezzogiorno (investimenti Sud, potenziamento credito ricerca, Zes e impianti agricoli) riallocando risorse già stanziare del Fondo sviluppo e coesione. Attribuisce nuovi finanziamenti invece ai contratti di sviluppo che spesso sono utilizzati nelle regioni del Sud soprattutto quando finanziato con risorse della politica di coesione. Tutti questi interventi sono utili e apprezzabili per favorire gli investimenti, in particolare il credito d'imposta investimenti si è dimostrato particolarmente interessante per le aziende del Mezzogiorno. Tuttavia dal confronto tra quanto allocato alla missione "sviluppo e contrasto dello squilibrio territoriale", per finanziare il Fondo sviluppo e coesione e Cofinanziamento dei fondi europei, nella legge di bilancio dello scorso anno e in quella attuale, risulta una riduzione di finanziamento sia in termini di cassa che di competenza. In particolare per il 2023 ci sono circa 3,4 Mld in meno in termini di competenza e circa 2,9 Mld di euro in termini di cassa. La riduzione di finanziamento è superiore alla quota di risorse spostate sui 4 crediti d'imposta (investimenti Sud, potenziamento credito ricerca, Zes e impianti agricoli) prorogati fino a fine 2023. Infatti essi complessivamente assorbono circa 1,5 Mld per il 2023. Questo aspetto può diventare nel corso dell'anno una criticità importante, che ripete un vecchio schema che affida ai soli fondi europei le politiche di sviluppo del Sud.

Confronto finanziamenti sviluppo e squilibrio territoriale* (missione 28) per competenza e cassa nelle leggi di bilancio 2022 e 2023 in (miliardi di euro)					
Sviluppo e squilibrio territoriale		2022	2023	2024	2025
Legge di bilancio 2022	cp	15.438	13.117	15380	
	cs	4.622	6.484	7.786	
Legge di bilancio 2023	cp		9.712	13.861	15.449
	cs		3.567	7.456	6.673

*Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali

PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI REGIONI ED ENTI LOCALI

Comma 774 - Incremento del fondo di solidarietà comunale

Viene incrementato di 50 milioni per il 2023 il fondo di solidarietà comunale, istituito con la Legge di Stabilità del 2012. Il contributo è finalizzato a limitare, fino all'azzeramento dal 2024, gli effetti del taglio, per circa 560 milioni annui, della dotazione del fondo stesso previsto dal DL 66/2014 (articolo 47). Conseguentemente, risulta incrementata di pari importo la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale che passa da 7.107.513.365 euro a 7.157.513.365 euro.

Commento

Valutiamo positivamente la disposizione, in quanto ripristina in favore dei comuni risorse che erano state tagliate e che invece sono necessarie per fronteggiare la crisi economica.

Comma 775 - Bilancio di previsione

In via eccezionale e limitatamente al 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo,

accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

Commento

Disposizione di carattere tecnico e contabile da valutare positivamente in quanto agevola gli enti locali a fronte degli effetti economici negativi determinanti dalla guerra tra Russia e Ucraina.

Comma 779 - Risorse per la progettazione e l'assistenza tecnica e specialistica in favore dei comuni

Vengono incrementate di 50 milioni per il 2023 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse assegnate agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio; al rischio idrogeologico; di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale; di messa in sicurezza di strade (la legge di Bilancio 2020 aveva fissato tali risorse nel limite di 85 milioni per l'anno 2020, di 128 milioni per l'anno 2021, di 170 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034).

Commento

La Cisl valuta molto positivamente la misura in quanto l'incremento delle risorse per la progettazione favorisce gli investimenti utili per lo sviluppo e la ripresa dei territori.

Comma 780 – Fondo per assistenza tecnica specialistica per i piccoli comuni

Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Commento

La previsione del fondo per l'assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni è molto positiva, perché può consentire di affrontare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR.

Commi 781-784 – Misure in favore dei comuni

Si tratta di una serie di disposizioni che disapplicano sanzioni e prorogano termini in favore degli enti locali che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza relativa alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi.

Commento

Sono misure condivisibili nell'ottica di fronteggiare il forte rincaro dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

Comma 785 - Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, connessi all'emergenza COVID-19, di Comuni, Province e Città metropolitane, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra gli stessi mediante rimodulazione dell'importo assegnato per l'espletamento delle funzioni fondamentali per il biennio 2020 e 2021 (pari a 3,5 miliardi, di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane, articolo 106 DL 34/2020).

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Commento

Norma di carattere tecnico, da valutare positivamente in quanto misura di semplificazione che agevola i rapporti finanziari degli enti locali.

Comma 786 – Disposizioni in materia di TASI

Vengono stabilizzate le risorse che la Legge di Bilancio 2020 aveva attribuito per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, in favore dei comuni interessati, tramite un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui.

Commento

La disposizione è positiva in quanto stabilizza risorse già previste in precedenti provvedimenti al fine di ristorare le finanze degli enti locali, decurtate dalle minori entrate determinate dalla crisi economica.

Comma 788 - Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR

Il Dlgs 68/2011 (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*) definisce i meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, basati su compartecipazioni delle stesse regioni al gettito di tributi erariali, su tributi regionali, nonché su meccanismi perequativi.

Il DL 137/2020 - articolo 31 – sexies (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*) ha rinviato all'anno 2023 i predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all'anno 2022, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale*).

Il PNRR prevede un'unica Milestone - UE per l'attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell'anno 2026. Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria (adeguamenti della normativa vigente per superare criticità applicative) che quella secondaria (predisposizione dei DPCM attuativi).

Al fine di rispettare tale scadenza, sono state individuate alcune Milestones - ITA (entro dicembre 2023: aggiornamento della normativa vigente e individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati; entro dicembre 2025: definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard). Pertanto, l'attuazione del federalismo regionale deve necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere nei tempi condivisi con la Commissione europea.

Tenuto conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ne viene ulteriormente rinviato l'avvio all'anno 2027 (o da anno antecedente ove ricorrano le condizioni).

Commento

Si tratta di una disposizione da valutare positivamente in quanto coordina i tempi di attuazione del federalismo fiscale con la tempistica prevista dal PNRR. La Cisl ritiene infatti che la complessa riforma del federalismo fiscale debba essere attuata in modo corretto secondo i principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, ripresi dal dlgs 56/2000, che prevedono l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali tramite un modello costituito da tributi propri, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e fondi perequativi per i territori con minore capacità fiscale.

Comma 789 - Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità

Norma tecnica di natura strettamente contabile, volta a restituire certezza al quadro normativo relativo ai rimborsi delle anticipazioni di liquidità.

Commento

La misura è da valutare positivamente in quanto introduce una semplificazione procedurale che agevola gli enti locali in dissesto che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria.

Comma 790 – Fondo risanamento comuni in deficit

Viene incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, per i comuni fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti, il fondo istituito dal DL 104/2020 presso il Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario e finalizzato a favorire il risanamento finanziario di quei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

Commento

L'incremento del fondo è da valutare positivamente in quanto interviene in favore dei comuni di dimensione medio piccola per favorire le procedure di risanamento finanziario in atto.

Commi 791-805 - Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Si accelera la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario (autonomia differenziata).

I LEP vengono definiti quale "soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni".

L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

E' prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una "Cabina di regia" per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie; dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze; dai ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; dal Presidente della Conferenza delle Regioni; dal Presidente dell'UPI e dal Presidente dell'ANCI; o loro delegati.

La Cabina di regia entro sei mesi:

- 1) effettua una ricognizione della normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- 2) effettua una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
- 3) individua le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP (la Cabina di regia procederà sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard);
- 4) determina i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, elaborate con l'ausilio della Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e con la Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

Spetta poi alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione, trasmettere alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Entro ulteriori sei mesi, la Cabina di regia predisporre uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previa intesa della Conferenza Unificata.

Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia e, se nominato, il Commissario, costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale.

All'attività della Segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Si prevede, ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato, per il perseguimento degli obiettivi suddetti, l'autorizzazione a reclutare mediante concorsi pubblici un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali.

Commento

Le disposizioni disciplinano, in funzione acceleratoria, la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (autonomia differenziata) e prevedono la determinazione dei costi e fabbisogni standard. La CISL ritiene necessario che il processo di attribuzione della c.d. autonomia differenziata sia preceduto dalla determinazione dei LEP, considerati in funzione di garanzia dell'unità del Paese.

Resta problematico il fatto che i livelli essenziali siano definiti quale "soglia di spesa costituzionalmente necessaria" e non invece, come sostiene la CISL, quale insieme delle prestazioni che devono essere assicurate per garantire il pieno godimento dei diritti a cui sono collegati.

In ogni caso si tratta di temi che devono essere oggetto di un confronto ampio e partecipato dalle parti sociali, nel Parlamento, dagli enti locali, che rafforzi coesione e unità nazionale, assegnando allo Stato un ruolo perequativo.

Desta quindi forti perplessità la scelta dei Dpcm per la determinazione dei livelli essenziali e non invece della legge ordinaria o della legge delega, che garantirebbero su una materia estremamente delicata e rilevante, ampie possibilità di confronto, anche con le forze sociali, nonché il democratico percorso parlamentare ed eventualmente il giudizio di legittimità costituzionale, qualora necessario, da parte della Corte Costituzionale.

Commi 806-814 – Contrasto agli svantaggi dell'insularità

Per assicurare la piena attuazione del VI comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito il "Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità", con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso nelle due sezioni «Fondo per gli investimenti strategici» e «Fondo per la compensazione degli svantaggi».

Nella dotazione del Fondo possono confluire le risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

- a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità;
- b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari;
- c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.

È istituita la "Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità", composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziata, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;
- b) individua i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale, nonché all'energia;
- c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;
- d) propone misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- e) esamina la normativa europea in materia di aiuti di Stato e segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo;

- f) propone correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte.

Commento

Valutiamo positive e quanto mai opportune le disposizioni relative alla previsione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e alla istituzione della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, in quanto seguono la logica solidaristica che, nella visione della CISL, deve caratterizzare l'attuazione del federalismo fiscale previsto dall' articolo 119 della Costituzione, intervenendo in favore dei territori svantaggiati.

Commi 815-824 – Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni

Norme di carattere tecnico e contabile.

Si segnalano in particolare i commi 822-824 che prevedono che in sede di approvazione del rendiconto 2022 gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni) sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

- a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali, oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
- c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022.

Commento

Si tratta di disposizioni inserite in corso di approvazione della manovra, senz'altro positive e condivisibili, in quanto supportano dal punto di vista contabile le Regioni e gli Enti locali nel far fronte ai maggiori costi, diretti ed indiretti, determinati dalla crisi energetica e dalla pandemia di Covid – 19.

Commi 825-828 – Disposizioni in materia di segretari comunali

Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina vigente, il Ministero dell'Interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, (G. U. n.89 del 9 novembre 2021), è autorizzato ad iscrivere all'Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del suddetto corso-concorso selettivo di formazione.

Per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026, le risorse stanziare per il potenziamento amministrativo dei comuni previste dal DL 152/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al segretario comunale. I contratti conferiti a valere sulle suddette risorse non possono eccedere la durata del 31 dicembre 2026.

Commento

La disposizione va valutata positivamente in quanto viene incontro alla necessità fortemente avvertita dai comuni di integrare gli organici per assicurare piena funzionalità e capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR.

Il problema della carenza degli organici è stato da tempo sollevato dalla Cisl e discusso con il ministro Fitto in occasione del recente confronto avuto sul PNRR, nonché con ANCI in occasione del confronto avviato per rafforzare la governance territoriale del PNRR stesso.

La Cisl ritiene che oltre al problema strettamente numerico debba essere affrontato anche il problema della formazione del suddetto personale, affinché possa svolgere al meglio compiti e funzioni.

Andrà quindi innanzitutto verificata la congruità del numero di unità previsto, rispetto alle necessità effettivamente riscontrate.

Resta aperto il problema, già più volte sollevato dalla Cisl, di prevedere una stabilizzazione professionale del suddetto personale, e il mantenimento dello stesso oltre la scadenza temporale del PNRR (dicembre 2026) a tutela del personale stesso e per non disperdere le professionalità acquisite, mentre la disposizione della legge di Bilancio fa espresso riferimento al termine del 31 dicembre 2026.

N.B. I commi successivi prevedono una serie di disposizioni di carattere strettamente tecnico e contabile.

PUBBLICO IMPIEGO

Commi 256-257 – Potenziamento dell’Amministrazione Finanziaria

L’articolo prevede la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di bandire, nel biennio 2023/24, concorsi, in aggiunta alle procedure già autorizzate, per l’assunzione di 3900 unità a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area dei Funzionari.

Gli oneri finanziari sono quantificati in euro 48.165.000 per l’anno 2023 e in euro 191.840.220 annui a decorrere dal 2024.

Commento

La norma è positiva in quanto finalizzata a rafforzare l’azione di contrasto all’evasione fiscale nazionale ed internazionale e delle frodi anche attraverso il potenziamento degli organici con personale assunto a tempo indeterminato.

Commi 330-333 – Emolumento accessorio una tantum

Per il solo anno 2023 gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022/2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati di 1 mld di euro. Tale incremento, stimato nell’1,5 per cento dello stipendio, è volto all’erogazione di un emolumento accessorio “una tantum” da corrispondere per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Commento

Le disposizioni di questo articolo fanno riferimento a risorse stanziare per il solo anno 2023 che saranno erogate sotto forma di “emolumento accessorio una tantum”. Pertanto bisognerà fare molta attenzione nel futuro affinché le somme vengano stabilizzate. La Cisl ritiene questa previsione contraddittoria in quanto non fornisce indicazioni rispetto alle risorse necessarie per il rinnovo dei CCNL 2022-2024.

Commi 334-337 – Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell’Anpal e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’articolo dispone l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle aree dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale delle politiche attive a quelli del personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Inoltre a decorrere dal 2023 si prevede l’incremento dei fondi dell’INL e dell’ANPAL per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

Commi 436-437 - Indennità personale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

L’articolo stanziare risorse pari a 2 milioni di euro per il 2023 per l’incremento delle indennità legate alla specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei controlli del settore agroalimentare al personale dell’Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi. Inoltre a decorrere dal 2023 viene destinato 1 milione di euro l’anno (al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione) per l’incremento dell’indennità di amministrazione per il personale non dirigente del Ministero dell’Agricoltura.

Comma 438 – Potenziamento strutture MASAF

A decorrere dall'anno 2023 il Fondo riserve decentrate relativo al MASAF viene incrementato per un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti a legislazione vigente, per incentivare e rafforzare le strutture del Ministero.

Inoltre a decorrere dall'anno 2023 è incrementato di 250.000 euro annui il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

Comma 446 – Assunzioni MIMIT

L'articolo incrementa la dotazione organica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari. Inoltre autorizza il Ministero a conferire due incarichi dirigenziali.

Comma 452 – Assunzioni Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

L'articolo prevede l'assunzione di 300 unità di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, da inquadrare nell'Area dei Funzionari e da impiegare nelle attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera alimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del Made in Italy.

Commi 680, 681 e 683 – Misure per la funzionalità degli Uffici del Ministero dell'Interno

Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure semplificate previste dai decreti flussi per il rilascio del nulla-osta al lavoro e delle verifiche previste dalla normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra il datore di lavoro che opera in Italia e il lavoratore straniero, si prevede che il Ministero dell'Interno possa avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione-lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a tempo determinato per l'anno 2023 nei limiti di una spesa complessiva di € 37.259.690.

Commento

La norma lascia irrisolte alcune criticità per i lavoratori precedentemente assunti (Questure, Commissioni territoriali e Prefetture), andati in scadenza e su cui si sono mobilitate le Federazioni di categoria di riferimento. Per alcuni di loro è stato istruito un avviso di procedura negoziata con clausola sociale, anche se non si ha contezza dei tempi applicativi; altri lavoratori sono stati prorogati a marzo 2023 senza una chiara prospettiva futura, mentre per 582 lavoratori somministrati, presso le Prefetture, si è formalmente interrotto il rapporto il 31 dicembre scorso. La Cisl ritiene il provvedimento utile per dare una risposta immediata alla evidente necessità di ulteriori lavoratori per porre rimedio ai ritardi nel disbrigo delle pratiche burocratiche legate ai decreti flussi e alle procedure di emersione, ma esso stesso perderebbe di efficacia se non dovesse rientrare in una logica in cui si salvaguarda il turnover e il passaggio delle competenze fondamentali per la continuità del servizio. Stabilizzazione e nuove assunzioni andrebbero in questa direzione dando continuità occupazionale ai lavoratori interessati e ad un servizio essenziale per l'intera comunità.

Commi 709-711 - Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero

La norma proroga per tutto l'anno 2023 l'autorizzazione per il finanziamento delle spese per il personale in servizio all'estero (MAECI, Arma dei carabinieri e personale scolastico).

Commi da 712 a 716 – Misure per la funzionalità del MAECI

L'articolo prevede l'assunzione da parte del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di 520 unità di personale di cui 100 unità nell'Area degli "Assistenti" nell'anno 2023 e 420 nell'Area dei "Funzionari" nell'anno 2024.

Inoltre dispone l'assunzione da parte di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di cultura, di 3150 unità di personale a contratto.

Commi 718 e 722 - Attuazione interventi connessi alla Presidenza italiana G7

La norma autorizza per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G7 la spesa di 46 mln. in totale (5 mln per il 2023, 40 mln per il 2024, 1mln per il 2025).

Presso la PCM è istituita la Delegazione per la Presidenza Italiana del G7, autorizzandola a stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o flessibile, ovvero ad avvalersi del supporto della società in house del MEF, Eutalia Srl.

Commi 726 e 727 – Rafforzamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato

Si autorizza il reclutamento di un contingente di personale non dirigenziale di 100 funzionari e 50 assistenti a tempo indeterminato per il Biennio 2023/24 da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il MEF.

Commento

La norma è finalizzata al rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche della RGS anche connesse con il presidio sull'attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi del PNRR.

Commi 867-869 – Assunzioni uffici giudiziari

Il comma 867 autorizza il Ministero della Giustizia, nel triennio 2023-2025, a bandire, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, n. 800 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria.

Il comma 869, sempre nel triennio 2023-2025, autorizza la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione della giustizia attraverso lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi nel 2020.

Commento

L'articolo va valutato positivamente in quanto finalizzato a fronteggiare le gravi carenze in organico degli uffici giudiziari nonché a garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari.

Commi 891-893 – Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato

Viene istituito un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025.

A partire dal 2024 almeno l'80% delle suddette risorse deve essere destinato all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area dei Funzionari prevista dal CCNL 2019/21 in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nei limiti delle vacanze di organico. La eventuale restante quota potrà essere destinata al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisioni della spesa.

Commi 896-897 – Potenziamento Corte dei Conti

La Corte dei Conti viene autorizzata nel biennio 2023-2024 ad assumere 359 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ma nei limiti della vigente dotazione organica della Corte.

Il rafforzamento della dotazione organica è anche in questo caso finalizzato a consentire la realizzazione delle attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC (Piano nazionale integrato energia e clima).

SANITÀ

Commi 526-527 – Incremento indennità di pronto soccorso

La norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un incremento delle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di pronto soccorso di complessivi 200 milioni di euro, di cui 60 milioni per la dirigenza medica e 140 milioni per il personale del comparto sanità. Alla copertura degli oneri derivanti da tale disposizione si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Commento

La disposizione, seppur positiva in quanto finalizzata al riconoscimento delle condizioni di lavoro particolarmente gravose in cui si trova ad operare il personale del pronto soccorso, avrebbe meritato maggiore attenzione anticipandone l'applicazione al 2023.

Comma 528 – Stabilizzazione del personale sanitario e socio-sanitario del SSN

La norma modificando l'art. 1 – comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, estende al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine di scadenza entro il quale gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza

con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e socio-sanitario, anche non più in servizio, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbia maturato al 31 dicembre 2023 (termine modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022) almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Commento

La norma, ritenuta necessaria e sostenuta dalla Cisl per non disperdere la competenza professionale maturata dal personale sanitario assunto a tempo determinato, consente il completamento dei processi di stabilizzazione già avviati con la legge di bilancio per il 2022 e che hanno riguardato il personale che ha svolto la sua attività durante la fase dell'emergenza pandemica.

Inoltre consente, con l'immissione di nuovo personale, di affrontare meglio le criticità determinate da una situazione degli organici che permane inadeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi sanitari regionali ed il recupero delle liste d'attesa.

Comma 529 – Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano Nazionale di contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022/2025

È autorizzato un finanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Piano di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025" (su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni). Agli oneri si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale, in particolare sugli importi destinati alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Comma 530 – Programma nazionale di screening per diabete e celiachia

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma di screening nella popolazione pediatrica per diabete e celiachia.

Comma 531 – Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della "Rete Cardiovascolare" del Ministero della Salute

La norma autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS della "Rete oncologica" del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della "Rete Cardiovascolare" impegnati nei programmi di prevenzione primaria.

Commi 532-534 – Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie

La norma, finalizzata alla salvaguardia della rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, riconosce a decorrere dal 1° marzo 2023 una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN nel limite di 150 milioni annui a decorrere dal 2023.

Commi 535-536 – Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci

Il comma 535 prevede un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dalla legge di bilancio 2022 pari a 2.150 milioni per l'anno 2023, 2300 milioni per il 2024 e 2600 milioni a decorrere dal 2025. In particolare, per l'anno 2023, una quota parte pari a 1400 milioni è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si prevede che al riparto accedano tutte le Regioni e Province autonome indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario nazionale.

Il comma 536 dispone, inoltre, l'incremento del Fondo presso il Ministero della Salute per un ammontare di 650 milioni di euro destinato all'acquisto dei vaccini anti Sars-Covid-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid.

Commento

Per quanto attiene l'adeguamento del livello di finanziamento del SSN la Legge di Bilancio incrementa il Fondo, per il 2023, di 2.150 milioni di euro: cifra certamente importante, ma a nostro avviso non sufficiente a dotare il Servizio sanitario nazionale del personale e delle risorse finanziarie di cui necessita, dal momento che la maggior parte dello stanziamento (1400 milioni) è destinato alla copertura dei maggiori costi derivanti dalla crisi energetica.

Questo genera preoccupazione giacché non vorremmo che, passata l'emergenza, la sanità torni ad essere considerata solo "una voce di spesa" e non un "investimento" per il Paese, come da noi sempre rivendicato.

Positiva la previsione dell'incremento del Fondo per i vaccini e i farmaci per la cura del Covid dal momento che la pandemia non è ancora sconfitta.

Comma 537 – Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della Salute

L'articolo stabilisce che le risorse previste da alcune disposizioni legislative che autorizzano assunzioni da parte del Ministero della Salute sono comprensive della quota da destinare al trattamento accessorio del personale interessato ai sensi e per le finalità di cui all'art. 7 della Legge 362/199 (armonizzazione dei trattamenti economici di tutti i dipendenti del Ministero della salute non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale).

Comma 538 – Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale (c.d. "bonus psicologo")

L'articolo proroga il "bonus psicologo", inizialmente previsto per l'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti nel limite massimo di 1.500 euro a persona ponendo al contempo nuovi limiti complessivi: 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024, a fronte di un limite complessivo per il 2022 pari a 25 milioni di euro.

Commento

Si valuta positivamente la riconferma del bonus psicologo, misura che reputiamo fortemente necessaria a maggior ragione a seguito delle conseguenze che la pandemia ha prodotto e continua a generare sulla salute mentale delle persone, specie quelle più giovani e più vulnerabili.

Comma 539 – Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma

La norma prevede un incremento pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023/2025 per il potenziamento dei test di profilazione genomica del colangiocarcinoma.

Commi 540 e 541 – Payback farmaceutico

La norma reca disposizioni in materia di payback farmaceutico, dando la possibilità alle Regioni e Province autonome di iscriverne per l'equilibrio del settore sanitario 2022 il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare accantonamenti, fermo restando l'eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

Comma 542 – Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi

La norma interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle università per il trattamento economico dei medici specializzandi. A tal fine la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi portandola dall'attuale 80% al 90%, e dall'altro introduce come secondo parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento da definirsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili. Viene anche introdotta una clausola che autorizza il MEF ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

Comma 543 – Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari

Viene disposta l'estensione al 2027 del vigente finanziamento di 35 milioni di euro per i policlinici universitari gestiti direttamente dalle università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

Comma 544 – Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale

La norma definisce per l'anno 2022 una quota premiale pari allo 0,40% delle risorse ordinarie per il finanziamento del SSN per le regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tra cui l'istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per predeterminati volumi stabiliti con apposito decreto.

Commi 366-368 - Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socioassistenziali

Viene incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo previsto dal decreto aiuti-ter (con una dotazione giunta a 170 milioni di euro) destinato all'erogazione di un contributo straordinario in favore degli enti non profit che erogano servizi

socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità per i maggiori costi dell'energia intervenuti nel 2022. Il rifinanziamento è finalizzato al riconoscimento del contributo, in via esclusiva alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. Un apposito DPCM ne disciplinerà l'erogazione.

ISTRUZIONE E RICERCA

Commi 548–554 - Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche

Misure dirette a rafforzare l'apprendimento delle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche in tutti i gradi di istruzione a partire dallo 0-6 e nella formazione continua dei docenti nonché di sostenere iniziative di orientamento, prioritariamente rivolte alle studentesse.

Commento

Condivisibili anche se non sono stanziati risorse aggiuntive perché si tratta di azioni da perseguire con gli investimenti del PNRR. Inoltre, per completare il quadro, a nostro avviso manca l'inserimento, accanto a quelle STEM, delle competenze economiche e finanziarie, importanti per favorire l'autonomia economica delle donne e fondamentale per la loro fuoriuscita dalla violenza.

Comma 555 – Attività di orientamento

Commento

Positivo perché vengono recepite nella Legge di bilancio le indicazioni delle linee guida sull'orientamento approvate alla fine di dicembre dal Ministero dell'istruzione e del merito sulle quali, come Cisl, avevamo già espresso delle richieste di precisazioni soprattutto in merito al ruolo del docente tutor e all'assenza di risorse aggiuntive per garantire le 30 ore curricolari ed extracurricolari dedicate all'orientamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Commi 557-558 - Razionalizzazione rete scolastica

Le norme introducono, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni.

Commento

Come da noi richiesto è stata innalzata la percentuale che garantisce per i primi sette anni scolastici, una riduzione graduale del numero di scuole, si applica infatti un correttivo non superiore al 2% anche prevedendo forme di compensazione regionale (nella prima stesura era l'1%).

Comma 559 – Contrattazioni integrative regionali

Commento

Come da noi richiesto è stato introdotto un articolo che prevede che la CIR possa innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate al fine di evitare la restituzione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Comma 561 - Valorizzazione del personale scolastico

Rispetto alla precedente stesura si introduce la previsione che il decreto di definizione dei criteri per la ripartizione dei 150 milioni stanziati per la valorizzazione del personale scolastico per il 2023 da emanare entro 180 giorni debba essere adottato dopo aver ascoltato le organizzazioni sindacali.

Commento

È un importante segnale di attenzione e ci adopereremo affinché i criteri siano definiti in accordo con le organizzazioni sindacali e poi dettagliati nella contrattazione collettiva.

Le norme riguardanti l'Università sono in gran parte condivisibili soprattutto quelle riguardanti gli studenti universitari con disabilità ma mancano alcune misure da noi richieste, alcune a costo zero altre attuabili con risorse trascurabili, ma che avrebbero consentito agli atenei con le risorse già in loro possesso di derogare ai limiti del trattamento accessorio, ed

altre che riguardavano i piani di reclutamento straordinario per le facoltà di medicina e chirurgia anche queste ultime attuabili con poche risorse aggiuntive.

Comma – 630 - “Bonus cultura”

Il cd “Bonus cultura” previsto nella Legge di Bilancio 2021 per promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale tra i giovani, viene sostituito da: una “Carta della cultura Giovani” assegnata a tutti i diciottenni residenti in Italia in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro (tale discriminazione non era presente nella precedente versione); una “Carta del merito”, cumulabile con la “Carta della cultura Giovani”, a coloro che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma di scuola secondaria con almeno 100 centesimi. Per i nati nel 2004 vale la precedente norma e i relativi requisiti.

Commento

Per la Cisl è importante che sia stata mantenuta una misura nell’ambito della Cultura, anche se rileviamo abbia assunto oggettivamente una differente connotazione, passando da un criterio di assegnazione del bonus su basi universalistiche ad uno selettivo per reddito e merito. Pertanto, se il fine dichiarato della norma è quello di promuovere per i nostri giovani lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale, crediamo sarebbe stato più lungimirante e strategico per tutto il settore culturale investire su intere generazioni per educarle, anche con questo piccolo contributo, al bello e alla cultura in tutte le sue nobili espressioni, contrastando in modo efficace possibili violazioni.

FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Per la Cisl, la manovra prevede un apprezzabile “pacchetto famiglia” che si sostanzia principalmente in agevolazioni o sostegni economici (l’iva agevolata su alcuni prodotti per l’infanzia, l’incremento dell’assegno unico e universale, l’aumento del congedo parentale, aiuti di natura alimentare) mentre non viene previsto il potenziamento della rete dei servizi sociali e socio sanitari e dei relativi livelli essenziali. In questo senso rimarchiamo l’assenza di ulteriori necessari investimenti a favore delle persone, specie anziane, non autosufficienti, né interventi di sostegno al lavoro di cura.

Commi da 313 a 321 – RdC: riordino delle misure di sostegno alla povertà e all’inclusione lavorativa

Viene smantellato il Reddito di cittadinanza (e la pensione di cittadinanza) a partire dal 2024. Nel 2023 tale misura viene concessa per soli 7 mesi alle famiglie senza minori, disabili, o persone con almeno 60 anni di età. Sempre in tale anno, viene prevista una franchigia per i lavori stagionali o intermittenti fino a 3.000€ che non sono inclusi nella definizione del beneficio.

Per i percettori di RdC considerati “occupabili”, vale a dire quelli soggetti all’obbligo di stipulare il patto per il lavoro presso i centri per l’impiego, viene resa più stringente la condizionalità:

- si prevede l’obbligo di essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio in caso di mancata frequenza;
- per coloro che hanno età compresa tra diciotto e ventinove anni e non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con protocollo stipulato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del Lavoro saranno individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione e, comunque, per l’efficace attuazione delle nuove norme in tema di condizionalità;
- viene rafforzato l’obbligo di organizzare lavori di pubblica utilità da parte dei comuni, che saranno tenuti ad impiegare tutti i beneficiari di reddito di cittadinanza, superando la norma che prevedeva tale impegno per almeno un terzo della platea e non per tutti;
- si prevede la decadenza dal beneficio al primo rifiuto di offerta di lavoro, anziché, come nella pre-vigente normativa, al secondo. Inoltre nel riscrivere questa norma è stata anche cancellata la parola “congrua”, volendo, nelle intenzioni, far scattare la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di una qualunque offerta di lavoro, anche se non congrua. Ma va rilevato che il testo parla di “offerta ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)”, pertanto, stante tale rinvio legislativo, l’offerta deve comunque essere congrua per comportare, con il rifiuto, la decadenza dal beneficio.

Infine, viene disposto che la componente integrativa del RdC legata all’affitto venga corrisposta direttamente al locatore invece di essere ricevuta dal beneficiario.

I risparmi legati a questo provvedimento sono ingenti: 947 milioni nel 2023 e oltre 8 miliardi a partire dal 2024. Tali risparmi derivano dall'effetto congiunto di riduzione prima e poi soppressione del RdC (958 milioni nel 2023 e oltre 8,7 miliardi a partire dal 2024) e dall'indotto aumento dell'Assegno unico e universale per le famiglie con figli (11 milioni nel 2023 e oltre 700 milioni a partire dal 2024). In realtà buona parte delle risorse del "Fondo Reddito di Cittadinanza" soppresso, 7 miliardi, viene stornata sul nuovo "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva", il cui utilizzo tuttavia al momento non è definito, mentre 1 miliardo viene riallocato per altri fini all'interno della Sezione II della Legge di Bilancio.

Commento

Per la Cisl si tratta di un vistoso passo indietro rispetto ad una delle più importanti misure introdotte nel nostro sistema di welfare negli anni recenti. Auspichiamo che venga al più presto definita, attraverso il confronto con le parti sociali, una nuova misura di sostegno minimo al reddito, che possa essere pienamente operativa dal 1 gennaio 2024 e che utilizzi per intero i 7 miliardi residui collocati nel nuovo Fondo, anche allo scopo di non creare pericolose interruzioni ed indebolimenti del contrasto alla povertà. La proposta della Cisl è di ripartire dal REI.

Sul fronte dell'inclusione lavorativa, invece, se le politiche attive vanno considerate un diritto-dovere, soprattutto per chi percepisce un sostegno al reddito, le novità in tema di inserimento in percorsi di riqualificazione e in attività di pubblica utilità sono condivisibili, così come quella che condiziona il beneficio al recupero dell'obbligo scolastico, che era già prevista tra i criteri di condizionalità (infatti l'art.4 comma 1 del decreto-legge n. 4/2019, istitutivo del reddito di cittadinanza, parla esplicitamente di "completamento degli studi").

Quanto alla decadenza dal beneficio al primo rifiuto di offerta di lavoro, anziché al secondo rifiuto, si tratta di una equiparazione alla situazione di chi percepisce Naspi o DisColl. Invece l'idea di cancellare il concetto di congruità, per ora fortunatamente non concretizzatasi a causa di un errore tecnico, appare ideologica: è invece corretto non solo conservare il concetto di offerta congrua, ma anche equipararlo a quanto già previsto per i percettori di Naspi e DisColl dal Decreto del Ministero del Lavoro 10 aprile 2018. Quest'ultimo definisce l'offerta di lavoro congrua in base alla coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze, alla durata dello stato di disoccupazione, alla distanza del luogo di lavoro. In particolare su quest'ultimo punto il decreto stabilisce in 50 km la distanza al di sotto della quale è obbligatorio accettare l'offerta, sarebbe pertanto corretto utilizzare lo stesso criterio per i percettori di RdC, per i quali tale distanza è attualmente fissata in 100 km.

Ma la reale criticità rimane quella legata al fortissimo ritardo nel percorso di rafforzamento dei centri per l'impiego, deciso e finanziato già con la legge di bilancio 2019, che sulla maggior parte del territorio non sono in grado di offrire servizi adeguati né di proporre offerte di lavoro. Questo l'aspetto davvero fondamentale su cui intervenire con decisione rispetto alle politiche attive. Abbiamo finalmente le risorse, ci sono gli 'step' di avanzamento chiaramente definiti nel Programma GOL, ma mancano le risorse umane previste (delle 11.600 assunzioni previste ne sono state realizzate soltanto un terzo), manca comunque l'adeguata preparazione/formazione per gli operatori presenti e manca un sistema informativo rispetto al quale ci giochiamo buona parte dei 'target' e degli obiettivi definiti nel Programma e condivisi con Bruxelles. Anche le norme sulla condizionalità rischiano quindi di restare sulla carta, come è stato finora, e di essere utilizzate come forma di pregiudizio verso la misura del RdC più che come misure per favorire il reinserimento lavorativo.

Commi 367 e 358 - Assegno unico e universale per i figli a carico

Viene incrementato del 50% l'Assegno unico per i neonati (fino ad 1 anno di età) e per ciascun figlio tra 1 e 3 anni di età nelle famiglie numerose (quelle con almeno 3 figli) con un ISEE fino a 40.000 euro. L'assegno base sale dunque per tali figli da 175€ a 262,5€ al mese, per le famiglie con ISEE fino a 15.000€, e da 50€ a 75€ al mese solo per il nascituro delle famiglie con ISEE pari o superiore a 40.000€; per le famiglie con ISEE tra questi due limiti l'assegno base aumenta per tutti i figli indicati del 50% rispetto ai valori previsti dalla tabella del dlgs 230/2021 (in misura inversa rispetto all'ISEE). Vengono inoltre resi strutturali gli ultimi aumenti dell'Assegno disposti per i figli disabili. Viene infine aumentata del 50% la maggiorazione forfetaria prevista per le famiglie con 4 o più figli (che dunque passa da 100€ a 150€).

Le risorse impiegate per tale provvedimento ammontano a circa 409 milioni di euro per l'anno 2023, 526 per l'anno 2024, che aumentano poi gradualmente negli anni successivi fino a raggiungere circa 561 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Commento

Un rafforzamento dell'Assegno è stato da noi richiesto e dunque giudichiamo l'intervento in maniera positiva. Si tratta complessivamente di un primo, timido passo, verso un rafforzamento dello strumento che necessita di essere seguito da altri più consistenti per poter risultare significativo.

Commi 362-364 - Fondo per le periferie inclusive

E' istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il "Fondo per le periferie inclusive" presso il MEF e con stanziamento trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastare la marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. E' destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti. Un Decreto del PCM o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il MEF, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni definirà tempi e modalità di presentazione delle domande e criteri di valutazione per l'accesso ai finanziamenti, nonché modalità di monitoraggio e ipotesi di revoca del finanziamento. Con il medesimo decreto sarà istituito inoltre il Comitato per la valutazione dei progetti, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri interessati e dell'ANCI.

Commento

Per la Cisl, la scelta di promuovere l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità nelle periferie delle città con più di 300mila abitanti, in coerenza con l'Agenda 2030, attraverso il finanziamento di progetti, offre interessanti possibilità di supporto alle reti territoriali e alle capacità progettuali di innovazione. Non è chiara, d'altro canto, la motivazione che porta a creare un ulteriore fondo dedicato ("Fondo per le periferie inclusive") e sarà importante prevedere audizioni del partenariato socio-economico (non coinvolto nella composizione del Comitato per la valutazione dei progetti) ai fini dell'emanazione del Decreto di attuazione. Permane un dubbio circa l'opportunità di delimitare l'intervento alle periferie delle città più popolate, non considerando ad esempio la situazione delle aree rurali.

Comma 365 - Detrazione eliminazione barriere architettoniche

La detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche viene prorogata, con un emendamento, al 31 dicembre 2025. Viene, altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Commento

La legge di bilancio estende opportunamente alla fine del 2025 la detraibilità al 75% delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'automazione, prevista inizialmente con la legge di bilancio dello scorso anno. L'inserimento della specifica sul calcolo della maggioranza in sede di assemblea condominiale relativa ai lavori potrà avere effetti interessanti per agevolare la concreta attuazione delle misure di accessibilità.

Comma 579 - Borse di studio per studenti universitari con disabilità

Viene introdotta con emendamento la precisazione che dal 1° gennaio 2023 le borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di provvidenze (l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali, la pensione per gli invalidi civili totali, l'assegno mensile per sordi, la pensione per ciechi civili e l'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Commento

Il legislatore ha inteso esplicitare la non computabilità delle borse di studio, qualora non fossero già esenti, tra i redditi personali e rilevati ai fini IRPEF presi in considerazione ai fini del raggiungimento dei limiti reddituali previsti per la percezione di indennità collegate alle invalidità o disabilità. Non si fa ancora, invece, menzione delle borse lavoro.

Comma 584 - Misure a sostegno degli studenti con disabilità nelle istituzioni AFAM

Un emendamento ha disposto che dall'anno accademico 2023/2024, i fondi per il funzionamento amministrativo e le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di un milione di euro annui, al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità certificati con invalidità superiore al 66 per cento o con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

Commento

Interessante stanziamento a supporto della piena inclusione degli studenti con disabilità che frequentano le istituzioni AFAM, anche attraverso personale appositamente formato.

Comma 359 – Congedo parentale facoltativo

Passa dal 30% all'80% della retribuzione, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del figlio/della figlia, l'indennità collegata al congedo parentale per i genitori, in alternativa tra loro. Un emendamento estende la possibilità anche ai padri, mentre il ddl iniziale la prevedeva per le sole madri. La previsione si applica al termine del congedo di maternità/paternità, se successivo al 31 dicembre 2022.

Commento

L'intervento va certamente nella direzione delle proposte Cisl già avanzate con l'Agenda sociale e può concorrere all'ambizioso obiettivo di frenare il trend di denatalità crescente in atto. Grazie alle pressioni in sede di definizione della Legge di bilancio, si è estesa opportunamente la previsione, inizialmente pensata per le sole madri, anche ai padri. D'altro canto, la misura ha ancora una portata molto più limitata di quanto proposto dalla Cisl, in quanto l'intervento è circoscritto al sesto anno di vita del bambino, esclusivamente per i genitori che terminano il congedo di maternità/paternità dopo il 1 gennaio 2023, in alternativa tra loro.

Commi 360 -361 - Alfabetizzazione mediatica e digitale

Un emendamento introduce un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nella previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy per la promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video. Un decreto interministeriale disciplinerà entro 90 giorni criteri e modalità attuative.

Commento

In un ambito di certa rilevanza, viene proposto un emendamento della cui efficacia non si può avere ad oggi contezza. Il decreto attuativo potrà dare maggiori informazioni in merito.

Comma 613 - Misure a sostegno della maternità delle atlete non professioniste

Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Commento

Riteniamo positiva questa misura. Un modo concreto per sostenere la scelta di maternità di queste atlete, garantendo nel contempo la continuità retributiva e il prosieguo del percorso sportivo.

Comma 304 – Fondo per attività del Consiglio Nazionale Giovani (CNG)

Il Fondo istituito dalla L 145/2018 al fine di sostenere economicamente le attività del Consiglio Nazionale Giovani viene incrementato di 0,5 milioni di euro per il 2023 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Commento

Il Consiglio Nazionale Giovani (CNG) è un organismo fondamentale per garantire un'adeguata partecipazione delle organizzazioni giovanili ai processi decisionali, per favorire un loro maggiore coinvolgimento nella realizzazione e nella implementazione delle politiche pubbliche e per assicurare alle giovani generazioni imprescindibili spazi di confronto, dibattito e protagonismo. Siamo convinti che il CNG debba pertanto essere adeguatamente sostenuto ed incoraggiato e, per queste ragioni, non possiamo che accogliere con favore la scelta compiuta dal Governo.

Commi 338 e 339 - Potenziamento Fondo pari opportunità per attuazione piano contro la violenza sulle donne e rifinanziamento Fondo per le misure anti-tratta

Vengono incrementate le risorse, che passano da 5 a 15 milioni di euro, per il piano strategico contro la violenza sulle donne. Viene altresì potenziata la dotazione del Fondo per le misure anti tratta nella misura di 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro dal 2024.

Commento

Positivo l'aumento delle risorse al fine di realizzare in maniera più incisiva sia il Piano contro la violenza sulle donne che quello sulla tratta e lo sfruttamento degli esseri umani. Riguardo al primo, auspichiamo che ciò acceleri anche l'emanazione del relativo piano operativo.